



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Documento programmatico – organizzativo



Triennio 2018-2020



DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE Triennio 2018-2020

**Il Procuratore della Repubblica
Salvatore M. Curcio**

Premesso:

- Che appare necessario predisporre il nuovo progetto organizzativo dell'Ufficio, sia in ragione della naturale scadenza del pregresso, sia per esigenze di adguamento alla Circolare P. n. 20458 del 17/11/2017, conseguente alla delibera del Consiglio superiore della magistratura di data 16 novembre 2017 in materia di organizzazione degli Uffici di Procura, nonché alle più recenti modifiche normative.
- Che, a tal proposito, si è tenuta apposita riunione con i magistrati dell'Ufficio, nel corso della quale si è convenuto sulla opportunità di apportare modificazioni al progetto organizzativo, necessarie alla stregua delle sopravvenute modifiche della pianta organica dei magistrati, nonché per una più rapida definizione degli affari semplici.
- Che i magistrati dell'Ufficio hanno fornito il loro personale contributo all'individuazione delle attuali criticità organizzative ed alla prospettazione di adeguate soluzioni condivise che si provvede a trasfondere nel presente progetto organizzativo.
- Che, a seguito dell'emanazione di due importanti Risoluzioni del Consiglio superiore della magistratura in tema di avocazione e di competenze delle Procure ordinarie per gli affari civili, appare altresì necessario integrare il pregresso progetto organizzativo.
- Che il progetto organizzativo è uno strumento necessariamente flessibile, perché da un lato deve considerare le ricadute, sull'attività istituzionale, delle continue modifiche ordinamentali e legislative in materia penale e processuale, e dall'altro deve adattarsi rapidamente ai cambiamenti nelle condotte criminali conseguenti alle modificazioni negli assetti economico-sociali del circondario: con la conseguenza che il progetto non va concepito come un modello ideale ed



immodificabile, ma piuttosto come una guida per una razionale distribuzione delle competenze e delle funzioni esercitate dall'Ufficio nel momento presente.

- Che, dunque, ne va prevista fin d'ora una rivalutazione complessiva, che, come prescritto nella Risoluzione del Consiglio superiore della magistratura indicata in premessa, avverrà a far data dal 31.12.2020, a condizione, peraltro, che nel frattempo non si verificano significativi mutamenti nella composizione dell'organico dei magistrati dell'Ufficio, che rendano indispensabile un anticipato adeguamento parziale del progetto, che, in tal caso, avverrà nelle forme indicate all'art. 8 della circolare citata.

Vanno brevemente riportate -ed opportunamente integrate- le considerazioni formulate nell'esordio dei precedenti progetti organizzativi.

1.- Le fonti normative.

E' opportuno richiamare, come fonti di primario rilievo dei principi base che fondano la disciplina della materia dell'organizzazione degli Uffici giudiziari, anche requirenti, e dei criteri di distribuzione degli Affari:

- il D.Lvo 20 febbraio 2006, n.ro 106, le Leggi 24 ottobre 2006, n.ro 269 e 30 luglio 2007, n.ro 111;
- la Circolare del Consiglio superiore della magistratura sulla organizzazione degli Uffici di Procura (Circolare P. n. 20458 del 17 novembre 2017 - Delibera del 16 novembre 2017); la Circolare P11074/2018 del 22 giugno 2018 recante modifiche all'art. 7 della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura; alla Risoluzione del 16 maggio 2018 in tema di "*Nuova disciplina dell'avocazione ex artt. 412 e 407 co. 3 bis c.p.p. Risoluzione in attuazione dell'art. 21 della circolare sulle Procure: profili ordinamentali, assetti degli uffici requirenti e misure organizzative*"; le Risoluzioni del Consiglio superiore della magistratura del 12 luglio 2007 (relativa a "Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 20 febbraio 2006, n. 106") e del 21 luglio 2009 (relativa alla "Organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero"), nonché la normativa secondaria di settore, avente natura integrativa, del C.S.M., tra cui, in particolare, la delibera del 14 dicembre 2011 sul "Periodo di permanenza massima ex art. 19 D.L.vo n. 160/2006 dei magistrati requirenti nel medesimo gruppo di lavoro", la risoluzione del 9 luglio 2014 in tema di "Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali", la risoluzione dell'11 maggio 2016 in tema di "*linee guida in*



materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti”;

- La Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017-2019 (Pratica n 81/VV2016).

Al complesso di disposizioni normative, primarie e secondarie, che ne risultano è improntato il programma organizzativo di questo Ufficio, tuttora vigente e con alcune variazioni successive, in esso trasfuse, necessarie in ragione dell'intervenuto trasferimento di magistrati e/o ad innovazioni migliorative nel frattempo intervenute o, comunque, imposte da modificazioni nella composizione dell'organico dei magistrati dell'Ufficio.

Appare, altresì, opportuno richiamare i principi base che disciplinano la materia dell'organizzazione degli Uffici giudiziari, anche requirenti, i criteri di distribuzione degli Affari, i più significativi provvedimenti emanati d'urgenza e resi necessari a seguito del trasferimento di Sostituti Procuratore presso altri uffici e/o l'assegnazione a quest'ufficio di magistrati e/o del sottoscritto Procuratore della Repubblica.

In particolare:

- Modifica urgente del 25/08/2016 con la quale sono state ridefinite, tra l'altro, le aree di specializzazione dei singoli magistrati,
- Modifica urgente in materia turni esterni–udienze–assegnazioni dell'01/11/2016 [prot n 2680];
- Modifica resa necessaria a seguito dell'immissione in possesso del dott. Salvatore M. Curcio;
- Modifica al piano organizzativo in materia di turni reperibilità e attività dei V.P.O. del 02/02/2017 [prot n 299/2017].

2.- La situazione attuale dell'Ufficio di Procura.

L'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme attraversa un periodo di indubbia criticità obiettiva derivante da una molteplicità di fattori negativi riconducibili:

- al carico di lavoro entrante, particolarmente gravoso sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto un profilo qualitativo;
- alla pianta organica dei magistrati che, di recente, ha visto la soppressione della quinta unità lavorativa (da 5 a 4 Sostituti Procuratore) ed il tramutamento di due magistrati;
- alla pianta organica del personale amministrativo ed alle numerose assenze per malattia e permessi.



La competenza territoriale del circondario di Lamezia Terme riguarda un ambito di 26 comuni per una popolazione residente di circa 150.000 abitanti. Lamezia Terme, con una popolazione residente pari a 70.714, è il terzo comune più grande per numero di abitanti nella Regione Calabria. Lo precedono soltanto Reggio Calabria e Catanzaro.

L'Ufficio della Procura della Repubblica si compone, allo stato, dei seguenti Magistrati professionali:

- Dott. Salvatore M. Curcio, Procuratore della Repubblica;
- Dott.ssa Emanuela Costa, Sostituto Procuratore della Repubblica;
- Dott.ssa Marta Agostini, Sostituto Procuratore della Repubblica;
- Dott.ssa Giulia Maria Scavello, Sostituto Procuratore della Repubblica già trasferita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria con le medesime funzioni, giusta delibera del Consiglio superiore della magistratura di data 13 giugno 2018, la cui efficacia risulta, in atto, sospesa, ai sensi del terzo comma dell'art. 10-*bis* Ord. Giud., per un periodo non superiore a sei mesi.

I Vice Procuratori Onorari attualmente in servizio sono complessivamente sei:

- Dott. Vincenzo Cardamone;
- Dott.ssa Mattea Rosaria La Monica;
- Dott.ssa Carmen Maria Teresa Ruberto;
- Dott.ssa Gisella Orlando;
- Dott.ssa Stefania Fazio;
- Dott.ssa Adelaide Arcuri.

2.1- Il carico di lavoro.

L'analisi dei flussi in entrata è particolarmente concludente e non abbisogna di particolari considerazioni, specie se rapportata alle sopravvenienze degli altri Uffici di Procura del Distretto, maggiormente attrezzati sotto il profilo delle risorse umane e ciò con riferimento sia al numero di magistrati, sia al personale amministrativo in servizio.

I dati relativi ai procedimenti contro **noti** (c.d. **mod. 21**) rilevati nell'ultimo triennio (01/01/2015-31/12/2017) sono i seguenti:

- Pendenti all'inizio del periodo: 3071
- Sopravvenuti nel periodo: **7631**
- Esauriti nel periodo: **8108**



- Pendenti alla fine del periodo: **2594**

I predetti dati statistici si riferiscono all'attività di nr. 4 (quattro) Sostituti Procuratore ed il Procuratore della Repubblica.

La media ponderale per anno di sopravvenienze di notizie di reato contro noti è pari a n.ro **2543,66**, con una media di assegnazione annua per ciascuno dei quattro Sostituti pari a n.ro **635,91 procedimenti a mod. 21 ciascuno**.

Corre l'obbligo evidenziare l'encomiabile dedizione al lavoro ed applicazione profusa in questo triennio dai magistrati della Procura della Repubblica di Lamezia Terme che hanno definito un numero di procedimenti superiore alle sopravvenienze, aggredendo l'arretrato e riducendolo in misura percentuale superiore al 15%.

Tale dato, sicuramente apprezzabile, è ulteriormente confortato dai rilievi statistici relativi ai tempi di definizione dei procedimenti penali: per quanto riguarda l'anno 2015, l'ufficio ha definito nei termini di durata delle indagini preliminari il 90,4% dei procedimenti, mentre nell'anno 2016 l'87,1%.

I dati relativi ai procedimenti contro **ignoti** (c.d. mod. **44**) rilevati nell'ultimo triennio (01/01/2015-31/12/2017) sono i seguenti:

- Pendenti all'inizio del periodo: 1608
- Sopravvenuti nel periodo: **10.958**
- Esauriti nel periodo: **11.319**
- Pendenti alla fine del periodo: **1247**

La media ponderale per anno di sopravvenienze di notizie di reato contro ignoti è pari a n.ro **3652,66**, con una media di assegnazione annua per ciascuno dei quattro Sostituti pari a n.ro **913,16 procedimenti a mod. 44 ciascuno**.

Anche con riferimento ai procedimenti contro persone ignote dell'ultimo triennio, i magistrati della Procura della Repubblica di Lamezia Terme hanno definito un numero superiore alle sopravvenienze, aggredendo l'arretrato e riducendolo in misura percentuale superiore al 22%.

Si riporta la tabella riassuntiva del triennio in esame, anche in relazione agli altri modelli:



NOTIZIE DI REATO CON AUTORE IDENTIFICATO (MOD.21)	
Pendenti all'inizio del periodo	3071
sopravvenuti nel periodo	7631
Esauriti nel periodo	8108
Pendenti alla fine del periodo	2594

NOTIZIE DI REATO CON AUTORE IGNOTO (MOD.44)	
Pendenti all'inizio del periodo	1608
sopravvenuti nel periodo	10958
Esauriti nel periodo	11319
Pendenti alla fine del periodo	1247

NOTIZIE DI REATO CON AUTORE IDENTIFICATO (MOD.21 BIS) attività del P.M. davanti al Giudice di Pace	
Pendenti all'inizio del periodo	711
sopravvenuti nel periodo	986
Esauriti nel periodo	1171
Pendenti alla fine del periodo	526


ATTI NON COSTITUENTI NOTIZIE DI REATO (MOD.45)	
Pendenti all'inizio del periodo	964
sopravvenuti nel periodo	3224
Esauriti nel periodo	3386
Pendenti alla fine del periodo	802

Nel periodo sono sopravvenuti in totale 29153
e sono stati eliminati da 4 Sost.+ 1 Proc. 23984


per una media di 4796,8 fascicoli per magistrato nei tre anni e cioè:
1598,93 fascicoli all'anno per magistrato (133,24 al mese - 4,44 al giorno)



Flusso totale dei procedimenti relativi al modello 21




Flusso totale dei procedimenti penali relativi al modello 44






Flusso totale dei procedimenti penali relativi al modello 21 bis



	2015	2016	2017	2018
■ Pendenti all'inizio del periodo	1609	1346	1162	1234
■ Sopravvenuti	3219	3979	3776	905
■ Eliminati	3482	4163	3704	1045
■ Pendenti alla fine del periodo	1346	1162	1234	1094


Flusso totale dei procedimenti relativi al modello 45



	2015	2016	2017	2018
■ Pendenti all'inizio del periodo	969	797	659	812
■ Sopravvenuti	1308	990	927	262
■ Eliminati	1480	1128	774	357
■ Pendenti alla fine del periodo	797	659	812	717



Flusso totale dei procedimenti relativi al mod 35 (esecuzione penali)



	2015	2016	2017	2018
■ Pendenti all'inizio del periodo	192	206	197	216
■ Sopravvenuti	104	94	109	65
■ Eliminati	90	103	90	57
■ Pendenti alla fine del periodo	206	197	216	224

I dati statistici sopra indicati in merito ai flussi dell'Ufficio risultano sicuramente superiori alla media, anche laddove rapportati a collaterali uffici metropolitani nei quali la media di carico è inferiore per ciascun Sostituto.

2.2- La pianta organica dei magistrati.

Ebbene, a fronte di tali flussi di rilievo e certamente in linea con quelli delle altre Procure del Distretto, la pianta organica della Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha subito la decurtazione di un posto di Sostituto Procuratore, passando da cinque a quattro magistrati.

Quel che preme partecipare è l'estrema difficoltà a far fronte ad un numero di procedimenti crescente, particolarmente impegnativo anche e soprattutto sotto il profilo qualitativo (sarebbe superfluo evidenziare l'elevata densità criminale del territorio).

La presenza nel circondario di potenti e organizzati gruppi criminali di tipo mafioso e la complessità dei procedimenti per numero di indagati e per numero e gravità di reati risulta già allo stato difficile da fronteggiare.

Una condizione di difficoltà che si riflette già nella fase delle indagini come nella fase del dibattimento, laddove a stento si riesce ad assicurare la presenza del P.M alle udienze (il Procuratore della Repubblica è inserito nel turno udienze).

L'analisi delle tipologie delittuose che connotano il territorio, i relativi profili caratterizzanti, la loro estensione e i livelli di incidenza costituiscono un momento essenziale della vita dell'ufficio, spesso chiamato ad operare in attività indifferibili ed urgenti di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia (basti pensare alle operazioni antimafia con esecuzione di decine di fermi nel territorio



lametino che fanno carico, per le fasi di convalida ed applicazione della misura cautelare provvisoria, sulla Procura territoriale).

La tipologia dei reati (noti e ignoti) denota come l'impegno richiesto ai magistrati non sia solo quello risultante dal dato quantitativo, ma vi sia, al tempo stesso, un'esigenza di qualità che è strettamente dipendente dalle fenomenologie criminali che caratterizzano il territorio.

Si registrano, difatti, preoccupanti indici rivelatori della perdurante presenza, a diversi livelli, di variegata aree di illecito, sovente caratterizzate da spiccata qualificazione ed insidiosità e da effetti fortemente destabilizzanti per gli assetti socio-economico ed ambientali.

In tale contesto ambientale, particolarmente impegnativo, si collocano le ulteriori "criticità" interne all'ufficio di Procura.

Risultano trasferiti, a seguito di domanda di tramutamento, due dei quattro Sostituti Procuratore della Repubblica: il dott. Luigi Salvatore Maffia che è stato già immesso nelle funzioni di Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro; la dott.ssa Giulia Maria Scavello alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria con funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica.

Ciò determina una scopertura dell'organico pari al 50%.

Preme evidenziare che la pubblicazione di un posto di Sostituto Procuratore della Repubblica presso quest'Ufficio (pubbl. dell'11.04.2018 - 6170) è rimasta senza aspiranti, mentre già in passato (2016) analoga sorte ha avuto la medesima pubblicazione come sede disagiata.

2.3- La pianta organica del personale amministrativo.

La grave situazione dell'organico del personale amministrativo la si coglie già dall'esame del prospetto che segue:

Qualifica	Organico	Presenti	Assenti	Permessi legge n. 104/92
Direttori	1	1	1	1
Funzionari	3	5	0	1
Cancellieri	5	1	4	0
Assistenti	3	3	0	0
Operatori	6	5	1	2
Autisti	3	2	1	0
Commessi	2	4	0	0
	23	22	6	4



Alla situazione di cui sopra occorre aggiungere periodi di lunga assenza per malattia del personale amministrativo, già di per sé insufficiente a coprire le esigenze di servizio:

- è assente per infortunio sul lavoro un assistente giudiziario;
- è assente un operatore giudiziario dall'08/01/2018 per intervento chirurgico;
- è assente altresì un direttore amministrativo dal 29/01/2018.

Si aggiunga che, in ragione delle procedure di riqualificazione ex art 21-*quater* D.L. 26 giugno 2015, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 132, sono stati riqualificati cinque cancellieri, venendosi così a creare un vuoto di organico nell'ambito dell'assistenza al magistrato e nelle mansioni proprie del cancelliere, residuando in pianta organica una sola unità lavorativa.

Come per la pianta organica dei magistrati, anche quella del personale amministrativo risulta sottodimensionata ed insufficiente a far fronte alle molteplici incombenze, al numero elevato di procedimenti che si caratterizzano per tipologia ed estensione, tenuto conto della particolarissima situazione e del contesto ambientale in cui opera quest'ufficio di Procura, caratterizzato da una rilevante presenza della criminalità organizzata.

I dati forniti ed i dati statistici concretizzano una risorsa importante per il territorio per una visione complessiva di quest'ufficio giudiziario quale soggetto interattivo nel contesto in cui si colloca.

Dall'analisi operata, è evidente che stabilità e tempestività dei provvedimenti giudiziari possono essere garantiti tramite un potenziamento dell'organico dei magistrati e l'aumento della pianta organica del personale amministrativo o quanto meno la copertura immediata dei posti vacanti: quattro cancellieri, un operatore giudiziario, un autista.

3.- Le finalità perseguite.

L'obiettivo di ottimizzare il lavoro, di assicurarne l'equa distribuzione dei relativi carichi tra i magistrati, facendo affidamento sulla loro professionalità, la necessità di garantire criteri di massima trasparenza ed obiettività in ogni settore ed attività dell'Ufficio, rappresentano le finalità perseguite con il presente progetto organizzativo.

Tale prospetto (redatto sulla base di incontri e di suggerimenti dei Sostituti in servizio) appare idoneo ad assicurare, inoltre, le esigenze di ragionevole durata dei procedimenti e di corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale nel rispetto delle norme del giusto processo.

Nonostante le obiettive criticità riscontrate nella pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo, si può affermare che i principali obiettivi fissati e cioè l'eliminazione o forte



riduzione dell'arretrato, l'eliminazione di un numero di iscrizioni delle notizie di reato solo in apparenza pendenti, la razionalizzazione delle risorse esistenti ai fini di un più efficace utilizzo delle stesse, sono stati ampiamente raggiunti.

In termini quantitativi è significativo il numero elevato di procedimenti sopravvenuti e definiti dopo l'adozione del documento organizzativo e dei connessi criteri di distribuzione degli affari, come risulta dalle tabelle sopra riportate.

Alla stregua della riscontrata produttività dell'ufficio, non si ritiene opportuno mutarne in maniera incisiva l'assetto organizzativo e strutturale rispetto a quello delineato nel progetto organizzativo in vigore e nelle successive integrazioni, apportate anche di recente e partitamente.

Si ritiene tuttavia, nell'ottica del perseguimento di un modello organizzativo ancora più efficiente e moderno, apportare delle modifiche sul piano strutturale:

- istituendo l'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica e, quale sua articolazione, la Sezione Definizione Affari Semplici;
- all'assetto organizzativo delle Segreterie dei Sostituti, mediante centralizzazione dei servizi maggiormente gravosi, tenendo altresì presente la necessità di dare esecuzione alla digitalizzazione degli atti penali (progetto TIAP) e, più in generale, alle esigenze di informatizzazione dell'Ufficio, fase già intrapresa dal giugno 2017 con l'avvio del Portale delle notizie di reato che prevede l'inoltro telematico delle notizie di reato (c.d. portale NDR) da parte degli organismi di polizia giudiziaria.

Tutto ciò premesso e ritenuto,

dispone

quanto segue.

PROGETTO ORGANIZZATIVO

4.- La Procura della Repubblica di Lamezia Terme, con effetto immediato e per un periodo triennale, resta organizzata nel seguente modo.

Le Segreterie dei Sostituti operano su tre piani differenti:

- (a) quello di segreteria, per tutta l'attività direttamente connessa agli atti e provvedimenti adottati dal magistrato e per la collaborazione nella organizzazione e tenuta dei fascicoli;
- (b) quello di assistenza, attraverso la collaborazione dei V.P.O. -che di regola si occupano dei reati di competenza del Giudice di Pace, di quelli a citazione diretta e, più in generale, della



definizione di c.d. affari semplici- al fine di alleggerire il carico di lavoro di ciascun magistrato, in tal modo sgravato dai fascicoli di immediata e semplice definizione;

- (c) quello di collaborazione ed assistenza investigativa, mediante l'impiego di un ufficiale di polizia giudiziaria che si interfacerà con gli organismi di polizia giudiziaria, primi tra tutti le Sezioni di P.G. presso l'ufficio, coadiuvando il magistrato nel lavoro di analisi delle notizie di reato, nella predisposizione delle deleghe indagini e degli atti di indagine (secondo le direttive impartite dal magistrato);
- (d) quello relativo all'istituzione di nuove strutture, improntate a criteri di maggiore efficienza e celerità di definizione, anche in ragione della intervenuta riforma della magistratura onoraria (D. Lgs. 13 luglio 2017, n.ro 116), individuabili nell'istituzione del D.A.S. (Definizione Affari Semplici), all'interno dell'Ufficio di Collaborazione con il Procuratore della Repubblica;
- (e) quello della centralizzazione dei servizi di segreteria maggiormente gravosi, quali 415-bis e T.I.A.P. (per la digitalizzazione degli atti penali), dibattimento, intercettazioni telefoniche, quest'ultime affidate all'istituendo C.I.T. (Centro Intercettazioni Telefoniche).

5.- Il Procuratore della Repubblica

5.1- Il Procuratore della Repubblica è il **responsabile** del corretto, puntuale ed uniforme esercizio della azione penale nonché il responsabile della complessiva attività dell'Ufficio, ivi comprese la gestione delle risorse umane e materiali, l'organizzazione del personale amministrativo - d'intesa con i Direttori Amministrativi - e l'impostazione delle attività degli appartenenti alla polizia giudiziaria facenti parte delle aliquote della Sezione di P.G. ovvero aggregati a qualunque titolo a questo Ufficio.

Ne consegue che i magistrati dell'Ufficio debbono tenere informato il Procuratore di ogni evenienza di rilievo riguardante tali aspetti, eventualmente proponendo opportune soluzioni alle criticità rilevate e fornendo in tal modo il proprio contributo ad una gestione partecipata e consapevole dell'Ufficio.

5.2- Il Procuratore **rappresenta** l'Ufficio nei contatti con tutte le Autorità esterne e mantiene personalmente i rapporti con gli organi d'informazione. Ne discende che i magistrati dell'Ufficio debbono tenerlo informato sia di ogni evenienza che risulti rilevante per l'immagine esterna della Procura sia di ogni notizia d'ufficio che appaia d'interesse per l'opinione pubblica.



5.3- Per consentire al Procuratore della Repubblica di avere immediata cognizione dell'andamento della criminalità nell'ambito del circondario e anche per conseguire l'omogeneità delle valutazioni e qualificazioni giuridiche, tutte le notizie di reato (relative ad autori noti ed ignoti) nonché tutte le comunicazioni relative a fatti non costituenti reato, ad esposti ovvero a denunce anonime (**turno posta**) saranno esaminate e valutate dal Procuratore della Repubblica che provvederà alla loro **iscrizione**.

In caso di assenza o impedimento del Procuratore della Repubblica, il turno posta verrà espletato -a turno- dai Sostituti, iniziando da quello più anziano in servizio.

L'ufficio registrazione procederà all'inserimento nel registro informatico SICP ed all'assegnazione del fascicolo in automatico, tranne i casi di deroga per i quali l'inserimento del magistrato avverrà manualmente.

Il Procuratore può apporre, insieme con l'atto di assegnazione del procedimento o con atto successivo, la richiesta al magistrato assegnatario di **conferire**: tale richiesta include sempre l'obbligo di riferire sull'esito delle indagini e di trasmettere, anche via e-mail, copia del provvedimento conclusivo.

Gli eventuali atti dell'interlocuzione sul visto non andranno inseriti nel fascicolo processuale, ma in un fascicolo riservato custodito dalla segreteria amministrativa.

5.4- Il Procuratore ha facoltà (con adeguata motivazione) di **riservare** a se stesso l'assegnazione o la coassegnazione di uno specifico procedimento tutte le volte in cui:

- il fatto abbia cospicuo rilievo sociale od appaia particolarmente delicato anche in relazione alla natura del reato o ai soggetti coinvolti, sia come indagati che come parti offese;
- vi sia l'esigenza di assicurare uniformità di indirizzo, imposta dai contenuti del procedimento.

5.5- Nei casi di **coassegnazione**, può eventualmente esplicitare quali atti verranno attribuiti all'uno o all'altro coassegnatario, fermo restando il fatto che comunque il provvedimento conclusivo dell'indagine dovrà essere sottoscritto da tutti i coassegnatari e, comunque, assicurando il rispetto dell'art. 11 della Risoluzione unitaria del C.S.M. del 16.11.2017 in materia di organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero, norma da intendersi qui integralmente trascritta.

La coassegnazione dovrà comunque avvenire con il consenso di entrambi i magistrati interessati. Gli atti di eventuale interlocuzione sulla coassegnazione non andranno inseriti nel fascicolo processuale, ma in un fascicolo riservato custodito dalla segreteria amministrativa.



5.6- Egli **asigna a se medesimo** i procedimenti penali in cui un magistrato togato od onorario in servizio nel circondario assuma la qualità di persona indagata o di persona offesa (art. 11 c.p.p.), ai fini dell'immediata trasmissione all'A.G. competente, così come pure i procedimenti penali destinati fin dall'origine ad altra A.G. senza necessità di alcuna particolare delibazione, così da far pervenire il procedimento all'Autorità competente nel modo più sollecito possibile.

5.7 Il Procuratore tratta in via esclusiva **le missive e gli esposti anonimi** e provvede all'iscrizione dei medesimi nell'apposito Registro Mod. 46.

Qualora, nel rispetto dell'art. 333 III c. c.p.p., il Procuratore ritenga necessarie apposite indagini, vi provvederà personalmente ovvero mediante assegnazione o co-assegnazione del fascicolo al Sostituto che sarebbe stato designato nel caso di una corrispondente ordinaria notizia di reato.

5.8- Al Procuratore della Repubblica è altresì riservata la trattazione dei "**Fatti non costituenti reato**" da iscrivere nel Registro modello 45: ove trattasi di materia specialistica e ritenga opportuno svolgere preliminari verifiche nella prospettiva della individuazione di fattispecie penalmente rilevanti, vi provvederà personalmente ovvero mediante assegnazione o co-assegnazione del fascicolo al Sostituto che sarebbe stato designato nel caso di una corrispondente ordinaria notizia di reato.

5.9- Il Procuratore della Repubblica cura, altresì, l'**esecuzione penale** ed esercita tutte le funzioni in tal senso necessarie, anche inerenti alla gestione del personale a ciò preposto, provvedendo all'emissione dei provvedimenti conseguenti, promuovendo gli incidenti di esecuzione, partecipando personalmente alle udienze camerale dinanzi al Giudice dell'esecuzione.

In tal modo, è assicurata uniformità di indirizzo delle attività dell'Ufficio nella trattazione di questioni giuridiche nuove e nella valutazione dei problemi procedurali e pratici che insorgono nello svolgimento del lavoro quotidiano. E' conseguentemente affidato al Procuratore, il mantenimento dei contatti, oltre che con il Magistrato di sorveglianza ed il Tribunale di Sorveglianza, pure con tutti gli altri Uffici interessati alla fase esecutiva (UEPE, Ministero della Giustizia, Procura generale, organismi di polizia giudiziaria, SIRENE, ecc.).

In ipotesi di assenza o impedimento del Procuratore della Repubblica, l'esecuzione penale verrà curata dal magistrato più anziano in servizio.



5.10- Tratta in via esclusiva le **apostille** e le **legalizzazioni**; in caso di sua assenza, le stesse verranno esaminate dal Sostituto di turno esterno.

5.11- Al Procuratore sono assegnate le **commissioni rogatorie internazionali passive**, provvedendo, ove nel caso, all'interlocuzione con il Procuratore distrettuale nelle materie devolute alla competenza distrettuale. In caso di sua assenza, le stesse verranno esaminate dal Sostituto di turno esterno.

5.12- Tratta gli **Affari Civili** e, in particolare, la volontaria giurisdizione, le costituzioni in giudizio, le conclusioni, i pareri ed i visti; i procedimenti conseguenti all'applicazione della Legge notarile (L. 16.2.1913, n. 89 e succ. mod.) e gli eventuali procedimenti disciplinari riguardanti gli altri ordinamenti professionali per i quali sia prevista la comunicazione al pubblico ministero.

In ragione delle intervenute modifiche all'art. 7 della Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura, si osserva ed evidenzia quanto segue.

L'art. 38 disp. att. c.p.c., così come modificato dalla legge n. 219/2012, attribuisce al Tribunale ordinario la competenza sui procedimenti ex art. 333 c.c. se proposti quando sia in corso, tra i genitori, “*giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 del codice civile*” nonché giudizio di modifica delle condizioni di separazione (cfr. Cass. civ. ord. n. 10365 del 19.5.2016; si veda in generale, sulla tematica, anche Cass. civ. ord. n. 1349 del 26.1.2015). Per effetto di tale ultima norma, letta unitamente all'art. 336 c.c., il pubblico ministero presso il Tribunale ordinario ha anche il potere di azione sui procedimenti ex art. 333 c.c. quando per essi sia competente il Tribunale ordinario. Il Procuratore della Repubblica, inoltre, può proporre, in via generale, giudizio di interdizione o di amministrazione di sostegno (cfr. artt. 417 e 406 c.c.).

L'assegnazione, nella sua interezza, degli Affari Civili alla persona del Procuratore della Repubblica realizza una concentrazione della materia che assicura omogeneità ed uniformità di indirizzo, nonché una più semplice interazione con gli altri Uffici giudiziari.

In tale ottica, va segnalato che quest'Ufficio, anche in relazione alla materia penale e, in special modo, ai reati rientranti nelle c.d. Fasce Deboli, mantiene contatti -costanti e diuturni- sia con la Procura della Repubblica per i Minorenni, sia con il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro.

In diversi procedimenti penali, tale interazione si è concretizzata nella segnalazione tempestiva di particolari situazioni di criticità riguardanti minori, nello scambio informativo costante mediante



trasmissione degli atti investigativi di rilievo, nell'adozione da parte del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, su sollecitazione della competente Procura per i Minorenni, in coordinamento con quest'Ufficio, di provvedimenti urgenti a tutela dei minori stessi.

Così, nei procedimenti penali nn. 2013/2017-21, 2191/2017-21 o, ancora, nell'ambito del procedimento penale n.ro 824/2018-mod. 21 ove si è proceduto ad uno stretto coordinamento investigativo attinente a fatti reato di particolare allarme sociale, posti in essere da appartenenti alla tifoseria del Catania calcio, tra i quali una persona minorenni.

Il costante confronto e la diuturna interlocuzione tra quest'Ufficio e la Procura della Repubblica per i Minorenni rappresenta, dunque, un modello operativo collaudato e costante che, a breve, verrà cristallizzato in un apposito Protocollo d'intesa tra i due Uffici giudiziari.

5.13- Le istanze di **sospensione dei termini di cui all'art. 20, co. 7[^], Legge 23 febbraio 1999, n. 44**, come modif. dall'art. 2, primo comma lett. -d- n. (1), Legge 27 gennaio 2012, n. 3, saranno assegnate al Procuratore della Repubblica per la loro delibazione e l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione dei termini.

Il Procuratore della Repubblica, ricevuta l'istanza, richiederà a ciascun Sostituto Procuratore, titolare dei procedimenti interessati ed incardinati relativamente alla specifica vicenda, dettagliata relazione sui fatti-reato oggetto del procedimento, sullo stato del medesimo e sui provvedimenti terminativi adottati.

La predetta relazione dovrà essere trasmessa tempestivamente al Procuratore, affinché si provveda all'adozione dei provvedimenti di cui alla citata norma.

Resta salva la facoltà del Procuratore della Repubblica di delegare la delibazione dell'istanza e l'adozione del provvedimento di cui all'art. 20 della citata legge al Sostituto Procuratore della Repubblica assegnatario del relativo procedimento penale.

5.14- Il Procuratore riserva in linea generale a se stesso l'apposizione dell'**assenso**, ai sensi dell'art. 3 D. Lv. 106/2006, sulle misure cautelari personali e reali, ad eccezione di quelle indicate nel capoverso seguente; nei casi di urgenza (ad esempio, in caso di fermo stabilito d'iniziativa dal P.M.) l'assenso può essere espresso pure a mezzo del telefono. Nei casi più complessi, il Sostituto proponente illustrerà preventivamente a voce al Procuratore la relativa richiesta, evidenziando per ciascuna posizione sia i gravi indizi che le esigenze cautelari.



Non è necessario l'assenso per le richieste di misura cautelare reale per beni o valori d'importo inferiore ad Euro 20.000.

In caso di assenza, per qualsiasi causa, del Procuratore, l'assenso verrà apposto dal magistrato con maggiore anzianità di servizio.

Gli eventuali atti dell'interlocuzione sull'assenso non andranno inseriti nel fascicolo processuale, ma in un fascicolo riservato custodito dalla segreteria amministrativa.

Le predette disposizioni in tema di assenso, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 D. Lgs. n.ro 106/2006, non si applicano nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato di delitto, ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza, ai sensi dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

In ipotesi di **esecuzione di provvedimenti cautelari**, personali e reali, oggetto del "Visto per assenso", il Sostituto Procuratore informerà **preventivamente** il Procuratore, **trasmettendo copia del relativo provvedimento cautelare da eseguire**.

5.15- Quanto al "**Visto**" sui provvedimenti di definizione (anche parziale) dei procedimenti e nei casi di esercizio dell'azione penale anche sugli avvisi di chiusura delle indagini preliminari, esso è ritenuto necessario:

- 1) nei procedimenti penali per reati di competenza collegiale
- 2) nei procedimenti in cui è annotato "riferire" o "conferire";
- 3) nei procedimenti riguardanti omicidi colposi per colpa professionale ovvero per violazione delle norme di prevenzione sugli infortuni sul lavoro;
- 4) in tutti gli altri casi in cui il Sostituto titolare del procedimento ritenga utile od opportuno che il "Visto" venga apposto dal Procuratore della Repubblica.

5.16- Ove il Sostituto titolare ritenga indispensabile sostenere nell'ambito dell'indagine preliminare **spese di particolare impegno finanziario**, per l'elevato numero di utenze da sottoporre ad intercettazione e/o per il noleggio di autoveicoli o di mezzi tecnologici e/o per il compimento di viaggi all'estero e/o per l'esecuzione di consulenze tecniche di particolare specificità e di presumibile elevato costo e/o ancora per l'impiego di un numero considerevole di appartenenti alla polizia giudiziaria (ad esempio, per eseguire contemporaneamente un elevato numero di



perquisizioni), dovrà richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla spesa, anche verbale, da parte del Procuratore.

Analogamente ogni Vice Procuratore Onorario dovrà richiedere ed ottenere il visto di autorizzazione del Procuratore in ipotesi d'impegno di spesa particolarmente significativo riguardante le attività d'indagine a lui delegate.

5.17- Il Procuratore verifica periodicamente la distribuzione dei **carichi di lavoro** per assicurarne sia l'equità sia la tempestività di definizione.

Egli verifica inoltre l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione dei procedimenti nei registri delle notizie di reato.

Il Procuratore promuove riunioni periodiche con i magistrati togati e con i magistrati onorari - ove opportuno anche congiuntamente - con finalità di formazione, aggiornamento professionale, valutazione di eventuali disfunzioni e ricerca delle prassi operative migliori.

Per esigenze di servizio connesse alla carenza della pianta organica dei magistrati, in ragione dei disposti tramutamenti, il Procuratore curerà altresì fascicoli noti già assegnati al Sostituto Procuratore dott. Luigi Maffia, come da elenco già trasmesso ai Colleghi dell'ufficio.

6.- I Sostituti Procuratore della Repubblica e l'assegnazione degli Affari Penali.

L'organico della Procura della Repubblica di Lamezia Terme prevede quattro Sostituti Procuratore.

Allo stato, ne risultano in servizio attivo tre:

- Dott.ssa Emanuela Costa, Sostituto Procuratore della Repubblica;
- Dott.ssa Marta Agostini, Sostituto Procuratore della Repubblica;
- Dott.ssa Giulia Maria Scavello, Sostituto Procuratore della Repubblica, già trasferita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria con le medesime funzioni, giusta delibera del Consiglio superiore della magistratura di data 13 giugno 2018, la cui efficacia risulta, in atto, sospesa, ai sensi del terzo comma dell'art. 10-*bis* Ord. Giud., per un periodo non superiore a sei mesi dalla predetta data.

Risultano confermate in tale sede le classificazioni dei reati per categorie omogenee, in linea con la suddivisione specialistica delle competenze all'interno dell'ufficio ed in consonanza con le dinamiche criminali del territorio.

SETTORE 1- REATI CONTRO LA P.A.



SETTORE 2 – AMBIENTE

SETTORE 3 – CRIMINALITA' ECONOMICA

SETTORE 4 – FASCE DEBOLI

SETTORE 5 – USURA, ESTORSIONI, RAPINE.

SETTORE 6 - VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO E CONNESSI REATI DI OMICIDIO COLPOSO, LESIONI COLPOSE, MALATTIE PROFESSIONALI. REATI DI LESIONI COLPOSE E OMICIDIO COLPOSO PER COLPA MEDICA. INFORTUNISTICA STRADALE.

SETTORE 7 – OMICIDI E TENTATI OMICIDI.

SETTORE 8 - TRUFFE.

SETTORE 9 - STUPEFACENTI.

SETTORE 10 - GENERICO (che riguarda tutti gli altri reati non compresi nelle precedenti).

Le criticità conseguenti ad una scoperta di organico pari al 50%, i possibili provvedimenti di applicazione, *endo* ed *extra* distrettuale, che potrebbero essere adottati, rispettivamente, dal Procuratore Generale della Repubblica e dal Consiglio superiore della magistratura, l'aspettativa di copertura dei due posti vacanti anche mediante assegnazione della sede di servizio ai Magistrati Ordinari in Tirocinio, non consentono l'adozione di provvedimenti organizzativi evidentemente definitivi, quanto rendono opportuno soluzioni chiaramente provvisorie ed improntate all'esigenza di garantire la migliore funzionalità dell'Ufficio pure in condizioni di evidenti difficoltà e criticità, fermo restando una complessiva rivisitazione del progetto all'atto della presa di servizio di nuove unità.

In tale prospettiva, si è deciso comunque di mantenere, per quanto possibile, la competenza specialistica e la suddivisione in settori, pur con qualche necessario ed ineludibile temperamento.

Il trasferimento del dott. Luigi Salvatore Maffia ad altro Ufficio ha comportato la necessità di assegnazione del Settore 4 "Fasce Deboli" ad altro magistrato dell'Ufficio, individuato, con provvedimento n.ro 76/2018 di prot. del 18/5/2018, nella dott.ssa Emanuela Costa.

Conseguentemente e sino all'arrivo di nuovo magistrato -che consentirà l'eventuale ripristino del relativo settore specialistico ed il complessivo riassetto dei Settori, anche in ragione del prossimo ed ulteriore trasferimento della dott.ssa Giulia Maria Scavello- i reati in materia di violazione alla normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro e connessi reati di lesioni, omicidio colposo e malattie professionali, lesioni colpose e omicidi colposi per colpa medica, infortunistica stradale, saranno oggetto di assegnazione automatica.



Del pari i reati in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope saranno assegnati ai magistrati in automatico sino al nuovo riassetto dei Settori specialistici in ragione del ripristino della pianta organica.

Il Procuratore procederà all'assegnazione degli affari secondo le seguenti indicazioni, di carattere per lo più automatico, pur con i necessari correttivi esplicitati.

Dopo l'assegnazione, il procedimento verrà immediatamente trasmesso al magistrato assegnatario, a cui spetterà il compito di completarne eventualmente l'iscrizione.

Ove il magistrato assegnatario non concordi con la qualificazione giuridica dei fatti, individuando, di contro, una delle materie assegnate ai settori specialistici, ritrasmetterà il procedimento al Procuratore per la valutazione dell'assegnazione al Settore specifico; se invece il procedimento non riguarda reati attribuibili ad un preciso settore di lavoro, lo manterrà a sé, informandone il Procuratore.

Gli elenchi mensili ex art. 107 disp. att. c.p.p. verranno trasmessi dall'Ufficio ricezione atti al magistrato individuato automaticamente. Il magistrato dovrà comunque esaminare ciascuna delle notizie contenute nell'elenco, ai fini dell'eventuale decisione di prosecuzione delle indagini, previa separazione dall'elenco delle notizie che appaiano suscettibili di sviluppi ulteriori o diversificati.

Nell'assegnazione degli affari si tiene conto, per come si espliciterà *infra*, della "regola del precedente" quale doveroso criterio che permette una più efficace gestione della vicenda ai fini delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e che, pertanto, costituisce valida ragione di deroga all'assegnazione automatica.

Nel caso in cui nella medesima notizia di reato siano prospettate ipotesi di reato generico ed ipotesi di reato appartenente ad un settore specifico, la designazione avverrà con preferenza in favore del Sostituto del competente settore specialistico, anche se punito con pena edittale meno grave.

Ove nel corso delle indagini preliminari appaia la necessità dell'iscrizione di un ulteriore reato appartenente ad un gruppo di cui non faccia parte il Sostituto titolare, questi dovrà avvertire il Procuratore; egli a sua volta, sentito il magistrato di riferimento del Settore, adotterà la soluzione più adeguata al caso concreto e maggiormente condivisa: ad esempio, lo stralcio del reato di Settore e la formazione di un separato fascicolo; la coassegnazione con altro Sostituto; la possibilità di derogare alla specializzazione e quindi di far proseguire le investigazioni al Sostituto non del Settore.



6.1- Le **assegnazioni dei procedimenti per reati ricompresi nelle materie specialistiche** attribuite ai singoli sostituti, secondo la distribuzione operata nei criteri organizzativi e nei successivi provvedimenti (da ultimo, prot. n. 1818/16 del 25/08/2016), alla luce delle considerazioni sopra svolte e della più volte citata situazione emergenziale, vengono provvisoriamente modificate nei seguenti termini:

- 1) **Dott.ssa Emanuela Costa:** Reati in materia di violenza e abuso in danno di soggetti deboli c.d. *Fasce Deboli* (reati p. e p. agli artt. 388, secondo comma, 570, 570-bis, 571, 572, 573, 574, 574-bis, 564, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 601, 602, 603, 600-octies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis c.p., Reati ex L. n. 194/1978 e, più in generale, ogni altra fattispecie delittuosa perpetrata in danno di soggetti minori o che, quantunque maggiorenni, versino in condizioni di particolare vulnerabilità ovvero ogni ipotesi di reato che, sulla base di specifici elementi indiziari, possa ragionevolmente progredire in taluna delle fattispecie di reato del settore);
- 2) **Dott.ssa Marta Agostini:** Reati societari, Reati fallimentari, Reati di Estorsione -tentata e consumata- in pregiudizio di imprenditori ed operatori commerciali; Reati di usura; Reati tributari (fatto salvo l'ipotesi di connessione con il reato p. e p. all'art. 640-bis c.p.);
- 3) **Dott.ssa Giulia Maria Scavello:** Reati contro la P.A., Violazioni in materia ambientale, Reati di Truffa aggravata ex art 640, primo comma e cpv. n. (1), c.p., Reati di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p., Reati Tributari connessi ad ipotesi delittuose di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p.;
- 4) \ \ \

6.2- Tutte le ulteriori ipotesi di reato, non ricomprese in alcuna delle materie specialistiche sopra indicate, rientrano, allo stato, nella **materia generica ad assegnazione automatica** (SETTORE 10 – Generico), così come pure, per come si è già sopra evidenziato, i reati in materia di Stupefacenti, Violazione alla normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro e connessi reati di lesioni, omicidio colposo e malattie professionali, lesioni colpose e omicidi colposi per colpa medica, infortunistica stradale.

Tali fattispecie di reato saranno oggetto di assegnazione automatica fino a nuovo e diverso provvedimento, ai sensi dell'art. 8 della Circolare P. n. 20458 del 17/11/2017 (Delibera del Consiglio superiore della magistratura di data 16 novembre 2017 in materia di organizzazione degli Uffici di Procura), direttamente correlato al ripristino dell'organico dei magistrati.



L'Ufficio Registrazione procede all'inserimento nel Registro Penale Informatico SICP ed all'assegnazione del fascicolo in automatico, tranne i casi di assegnazione in deroga per i quali l'inserimento del magistrato assegnatario avverrà manualmente. L'assegnazione del sistema informatico del fascicolo in automatico (c.d. "sorteggio alla cieca") prevede che la scelta del magistrato assegnatario sia operata direttamente dal sistema, secondo criteri di perequazione numerica che consentono (o dovrebbero consentire) un riequilibrio dei carichi di lavoro, almeno per tutti quei procedimenti che non rientrano nelle materie specialistiche e salvo i casi di assegnazione in deroga, nei termini che si specificheranno *infra*.

La sperimentazione seguita in questi anni ha dimostrato che gli incrementi di carico di ciascun Sostituto, dovuti alla materia specialistica, non altera gli equilibri sulla equa distribuzione degli affari, poiché, sul piano quantitativo, è prevista la compensazione del sistema informatico SICP con l'assegnazione automatica, che privilegia il criterio numerico; sul piano qualitativo, si registra, nel breve periodo, una sostanziale parità di carico dei vari procedimenti di natura specialistica.

Resta salva la possibilità, in ragione di quanto previsto in tema di verifica periodica dei carichi di lavoro e di cui al punto **4.16**, di adottare gli opportuni provvedimenti per assicurarne il riequilibrio.

6.3- Le **misure di prevenzione**, personali e patrimoniali, nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1°, lettere (c), (i), (i-bis) e (i-ter), D. Lgs. 06 settembre 2011, n.ro 159, per come novellato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, rientranti nella competenza concorrente di quest'Ufficio, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del predetto T.U., continueranno ad essere oggetto di assegnazione automatica, previa la necessaria interlocuzione del Procuratore della Repubblica con il Procuratore Distrettuale Antimafia a cui verrà rimessa, in via preventiva, copia della proposta, al fine di assicurare un costante coordinamento e scambio informativo in materia.

Rimane inteso che le misure di prevenzione che scaturiscano da procedimenti in atto o comunque già definite dal Sostituto, per esigenze di economicità ed efficienza, in sintonia con il criterio generale del "precedente", verranno assegnate al medesimo Sostituto che ha trattato o tratta il procedimento a cui le misure ineriscano.

Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero dinanzi al competente Tribunale Distrettuale delle Misure di Prevenzione di Catanzaro saranno esercitate dal magistrato assegnatario, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del predetto T.U., salvo diverso accordo con il Procuratore Distrettuale Antimafia di Catanzaro.



Per dare un nuovo impulso al sistema delle Misure di prevenzione personali e reali, appare necessaria una rinnovata impostazione del lavoro, affidata alla responsabilità del Procuratore, adottando modalità con cui possa venire dato effettivo impulso all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e dell'art. 12 *sexies* legge n.ro 356/1992 (ora, art. 240-*bis* c.p.) nella fase esecutiva, norme di primaria importanza nel generale sistema normativo di contrasto al crimine organizzato, particolarmente presente nel circondario di Lamezia Terme: a tal fine il Procuratore promuoverà riunioni informative ed operative con i Magistrati dell'ufficio e gli organismi di polizia giudiziaria, all'uopo sensibilizzandola sull'importanza della materia ed orientandone l'attività preliminare.

6.4- Le **assegnazioni in deroga** al sistema automatico, al di fuori delle fattispecie di seguito indicate, sono riservate al Procuratore della Repubblica, il quale può riservare a sé la trattazione di procedimenti o coassegnarsi con uno o più Sostituti, per come già esplitato *sub* **4.4** e **4.5**.

L'assegnazione in deroga da parte del Procuratore è possibile in osservanza dei seguenti criteri:

- il fatto abbia cospicuo rilievo sociale od appaia particolarmente delicato anche in relazione alla natura del reato o ai soggetti coinvolti, sia come indagati che come parti offese;
- vi sia l'esigenza di assicurare uniformità di indirizzo, imposta dai contenuti del procedimento.

Al di fuori di tali situazioni sono escluse assegnazioni fuori dal sistema automatico, salvo le ulteriori ipotesi di seguito analizzate.

6.4.1- Assegnazione per connessione e precedente. Sul punto, si richiama integralmente la modifica tabellare del 02/02/2017 prot. n.ro 299/2017 e approvata dal Consiglio superiore della magistratura (Pratica n.ro 188/OP/2017): i procedimenti per i reati di cui agli artt. 367, 368, 372, 378, 379, 371-*bis* e 371-*ter* c.p., sono assegnati al pubblico ministero che ha curato le indagini preliminari in merito al fatto principale, cui i predetti reati sono connessi e comunque si colleghino, anche se i relativi procedimenti risultino definiti.

La considerazione delle ragioni di connessione o di collegamento va opportunamente bilanciata per i reati ordinari con un'adeguata valutazione della fase processuale in cui il precedente si trova e dunque dell'effettiva utilità, per l'Ufficio requirente, di far gestire il procedimento al magistrato che ha trattato il precedente: ciò al fine di evitare, ad esempio, che la posizione di un ladro seriale o di un truffatore seriale debba essere valutata sempre dal medesimo magistrato, anche dopo l'avvenuta definizione da parte sua delle indagini preliminari relative al precedente.



Qualora, per la pluralità dei fascicoli connessi o collegati o per altra ragione, possa prospettarsi l'attribuzione del procedimento o dei procedimenti a due o più Sostituti, l'assegnazione avverrà, se i medesimi non trovino una soluzione concordata, con l'intervento del Procuratore, il quale di regola designerà il magistrato titolare del procedimento cronologicamente iscritto per primo.

6.4.2- Assegnazione per stralcio. Il sostituto che opera lo stralcio ne resterà automaticamente designato esclusivamente se lo stralcio riguardi i medesimi fatti di cui al procedimento principale (ad esempio, se lo stralcio viene eseguito per definire posizioni urgenti e comunque complete rispetto ad altre) oppure se il neo-procedimento incardinato con lo stralcio sia connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p. ovvero collegato ai sensi dell'art. 371, comma secondo lettera (b), c.p.p.

6.4.3- Assegnazione ai magistrati di turno esterno. Relativamente al servizio di turno esterno dei sostituti, si richiamano integralmente le modifiche al piano organizzativo dell'ufficio del 02/02/2017, prot. n.ro 299/17, approvate dal Consiglio superiore della magistratura (pratica n.ro 188/OP 2017) che disciplinano compiutamente tutti gli aspetti relativi alla materia, fermo restando che per i fatti di particolare gravità il Sostituto Procuratore di turno dovrà tempestivamente mettersi in contatto con il Procuratore della Repubblica.

6.4.4- Criteri di riassegnazione dei procedimenti in carico ai magistrati trasferiti ad altro ufficio. L'attuale disposizione contenuta nel richiamato Progetto Organizzativo, che già prevede la redistribuzione del ruolo del magistrato trasferito tra tutti i restanti magistrati salvo i casi di materia specialistica "che verranno riassegnati al sostituto cui quella competenza verrà anche a titolo provvisorio", deve considerarsi riferita anche ai procedimenti penali i cui fascicoli non siano presenti materialmente in Procura (ad esempio perché temporaneamente in carico al GIP).

Tali procedimenti, al momento della restituzione, saranno quindi riassegnati secondo un sistema di turnazione analogo a quello che prevede la distribuzione delle nuove notizie di reato "in automatico", in modo equo tra i sostituti, in ordine di anzianità (come già previsto dagli ordini di servizio dell'11.01.2016 e del 25.08.2016). Tale redistribuzione dovrà, comunque, tenere conto del numero di fascicoli di materia specialistica che verranno assegnati al sostituto cui quella competenza verrà, anche a titolo provvisorio, attribuita, al quale dovrà essere assegnato un numero inferiore di procedimenti "ordinari", in modo da ottenere una distribuzione equa, per numero, tra i singoli sostituti.



6.4.5- Assegnazione delle istanze di sospensione dei termini prevista all'art. 20, co. 7[^], Legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modif. dall'art. 2, primo comma lett. -d- n. (1), Legge 27 gennaio 2012, n. 3. Le istanze di sospensione dei termini di cui all'art. 20, co. 7[^], Legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modif. dall'art. 2, primo comma lett. -d- n. (1), Legge 27 gennaio 2012, n. 3, saranno assegnate al Procuratore della Repubblica per la loro deliberazione e l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione dei termini.

Il Procuratore della Repubblica, ricevuta l'istanza, richiederà a ciascun Sostituto Procuratore, titolare dei procedimenti interessati ed incardinati relativamente alla specifica vicenda, dettagliata relazione sui fatti-reato oggetto del procedimento, sullo stato del medesimo e sui provvedimenti terminativi adottati.

La predetta relazione dovrà essere trasmessa tempestivamente al Procuratore, affinché si provveda all'adozione dei provvedimenti di cui alla citata norma.

Resta salva la facoltà del Procuratore della Repubblica di delegare la deliberazione dell'istanza e l'adozione del provvedimento di cui all'art. 20 della citata legge al Sostituto Procuratore della Repubblica assegnatario del relativo procedimento penale.

7.- Revoca, rinuncia, avocazione.

La **revoca dell'assegnazione** da parte del Procuratore può essere effettuata solo se sussista una divergenza insanabile fra il magistrato assegnatario del fascicolo ed il Procuratore sulle modalità di conduzione delle indagini e/o sulle determinazioni conclusive.

Prima di procedere alla revoca, il Procuratore deve interpellare il magistrato assegnatario onde addivenire, per quanto possibile, a soluzioni condivise. Il provvedimento di revoca deve essere adeguatamente motivato. Gli atti relativi alla revoca non andranno inseriti nel fascicolo processuale, ma in un fascicolo riservato custodito dalla segreteria amministrativa.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui all'art. 15 della Risoluzione unitaria del C.S.M. del 16.11.2017 in materia di organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero, da intendersi qui integralmente trascritte, costituendo parte integrale e sostanziale del presente documento.

7.1- La rinuncia all'assegnazione da parte del magistrato assegnatario può essere effettuata nei casi in cui sussista una divergenza insanabile con il Procuratore sulle modalità di conduzione delle indagini e/o sulle determinazioni conclusive.



Gli atti relativi alla rinuncia non andranno inseriti nel fascicolo processuale ma in un fascicolo riservato custodito dalla segreteria amministrativa.

Si applicano tutte le altre disposizioni dell'art. 16 della Risoluzione unitaria del C.S.M. del 16.11.2017 in materia di organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero, da intendersi qui integralmente trascritte, costituendo parte integrale e sostanziale del presente documento.

7.2- Con riferimento, infine, all'istituto della **avocazione** e con specifico riguardo alla previsione dell'art. 407 comma 3-*bis* c.p.p., va qui espressamente richiamata la risoluzione del C.S.M. prot. P 8767/2018 del 18.5.2018, in particolare a proposito dei nove casi di procedimenti non avocabili descritti alle pagg. 14 e 15 della risoluzione medesima (casi da intendersi per brevità qui trascritti). Va ancora rammentato che è imminente, da parte del Procuratore Generale, l'emanazione di un'apposita circolare, alla quale, non appena disponibile, verrà data ampia diffusione.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge n.ro 103/2017:

- ciascun Sostituto Procuratore della Repubblica, operando congiuntamente con la propria Segreteria ed il personale amministrativo, curerà la regolare ed aggiornata tenuta dello scadenziario dei termini di indagine, avvalendosi della funzione ALLARMI del SICP;
- nei casi di interesse, provvederà a richiedere al Procuratore Generale della Repubblica l'ulteriore proroga, ai sensi del novellato art. 407 c.p.p.. In detta ipotesi, evidenzierà le investigazioni ancora da eseguire e tutti gli elementi conoscitivi utili sullo stato del procedimento. La richiesta di proroga verrà comunicata al Procuratore della Repubblica;
- comunicherà al Procuratore della Repubblica, con cadenza settimanale, l'elenco dei procedimenti penali scaduti, precisando, per ciascuno di essi, le ragioni che hanno determinato la scadenza del termine e le attività investigative da compiere. Comunicherà, altresì, se sia o meno decorso il termine di mesi tre, entro il quale determinarsi sulle modalità di conclusione delle indagini preliminari e quello, eventualmente richiesto ed assentito, in sede di proroga, dal Procuratore Generale della Repubblica. Analogamente, quanto ai procedimenti penale in ordine ai quali sia inutilmente decorso il termine di mesi tre dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415-*bis* c.p.p.;
- la Segreteria formerà, ai fini della trasmissione alla Procura Generale della Repubblica, separati elenchi, in cui le segnalazioni ricevute dai magistrati saranno suddivise come di seguito:
 - procedimenti con termini di durata delle indagini preliminari scaduti, ai sensi dell'art. 127 Disp. Att. C.p.p.;



- procedimenti con termine di tre mesi decorso rispetto al termine massimo di durata delle indagini preliminari ovvero rispetto ai termini di cui all'art. 415-*bis* c.p.p.;
- procedimenti dei quali risulti decorso il termine di proroga di tre mesi concesso dal Procuratore Generale della Repubblica, ai sensi dell'art. 407 c.p.p..

8.- Durata del turno esterno e modalità di effettuazione (*modifiche al piano organizzativo dell'ufficio del 02/02/2017 prot n 299/17 approvate dal CSM, pratica n 188/OP 2017*).

La durata del turno è settimanale ed è fissata dalle ore 09:00 del giorno indicato nell'ordine di servizio (giovedì) e sino alla stessa ora dell'ultimo giorno indicato nell'ordine medesimo (giovedì). Il magistrato di turno esterno, durante l'effettuazione del servizio, dovrà essere presente in Procura negli orari d'ufficio sino al giorno di ultimazione del servizio compreso, al fine di procedere all'esaurimento degli adempimenti conseguenti alle attività incamerate sino alle ore 09:00 del giovedì "smontante".

Fermo restando l'utilizzo di eventuali dispositivi ed accorgimenti tecnici quali deviazioni di chiamata su apparato radiomobile cellulare nella personale disponibilità ovvero su utenza telefonica di rete fissa, il passaggio di consegne tra il magistrato di turno uscente ed il collega subentrante dovrà avvenire personalmente, evitando intermediazioni di sorta, tantomeno affidando l'apparato radiomobile cellulare dell'Ufficio, utilizzato per la reperibilità d'urgenza, ad Ufficiali ed Agenti della polizia giudiziaria ovvero al Personale amministrativo delle segreterie e dell'Ufficio in generale.

Nell'ipotesi in cui il magistrato subentrante nel turno di reperibilità non sia presente in ufficio all'atto delle consegne e salvo quanto si indicherà *infra* per le ipotesi di impedimento, il magistrato uscente provvederà a consegnare il telefono mobile del turno alla Segreteria del Procuratore Capo, dopo avere notiziato della circostanza il Procuratore. Il Procuratore della Repubblica impartirà le opportune ed urgenti disposizioni nell'immediatezza, onde assicurare la continuità del servizio.

Il Sostituto, qualora nei giorni in cui gli è stato assegnato un turno di reperibilità sopraggiungano altri impegni, anche personali, non rinviabili, potrà concordare uno scambio di turno con altro Sostituto, comunicandolo al Procuratore della Repubblica e, entro la fine del mese, all'addetto alla predisposizione del calendario; nel caso, invece, di impedimento improvviso e non prevedibile, previa comunicazione al Procuratore della Repubblica ed all'addetto alla predisposizione del calendario, gli incumbenti inerenti al turno di reperibilità esterna saranno svolti dal Sostituto di



turno esterno della settimana successiva, fermo restando il recupero della turnazione esterna a cessato impedimento da parte del magistrato sostituito.

8.1- Attività della reperibilità d'urgenza. Il magistrato di turno esterno, in via generale, è designato per tutte le attività urgenti previste e disciplinate dal codice, in riferimento alle notizie di reato conosciute nel corso del servizio di turnazione.

Il Sostituto Procuratore di turno è reperibile nell'arco delle 24 ore (dalle ore 9:00 del giovedì entrante alle ore 9:00 del giovedì successivo), anche attraverso un recapito telefonico mobile, per intervenire in ordine ad arresti, fermi di indiziato di delitto (inclusi i fermi con accompagnamento negli uffici di polizia giudiziaria per l'identificazione ex artt. 349 cpp ed 11 L. 18.5.1978, n.ro 191), nonché per omicidi e decessi.

A tal fine:

1- per gli arresti e fermi, il parametro di riferimento per la individuazione del Sostituto di turno e dell'assegnazione dei relativi procedimenti (anche ai fini della competenza a richiedere le convalide) è costituito dall'ora e dal giorno in cui gli arresti ed i fermi siano intervenuti (e non, invece, da quelli della redazione o della ricezione dei verbali e delle relative informative in Procura);

2- tutti i procedimenti trattati durante il turno esterno relativi ad arrestati e fermati rimarranno assegnati al Sostituto di turno che provvederà agli adempimenti relativi all'iscrizione, alle richieste di convalida e ad ogni attività comunque urgente. Saranno invece trasmessi al Procuratore della Repubblica (dopo l'espletamento delle procedura di convalida), per la relativa assegnazione, i procedimenti relativi a reati rientranti nei settori specializzati, nonché quei procedimenti per i quali particolari esigenze di complessità o connessione con precedenti indagini, vagliate d'intesa con il medesimo Procuratore, ne consiglino la trattazione ad opera di uno dei magistrati componenti i settori specializzati, eventualmente anche in co-assegnazione con il Sostituto di turno intervenuto (in tal caso, sarà il Procuratore a disporre l'assegnazione o la co-assegnazione);

3- provvede ad informare immediatamente il Procuratore della Repubblica di ogni notizia acquisita durante lo svolgimento del turno che, per la presenza di particolari circostanze e condizioni, presenti aspetti di rilevanza sotto qualsiasi profilo;

4- nei casi in cui il fermo sia stato disposto da altro pubblico ministero dell'ufficio, ai sensi del co. 1 art. 384 cpp, la successiva procedura di convalida sarà comunque seguita dal magistrato procedente, indipendentemente dal giorno e dall'ora dell'esecuzione dell'ordine di fermo;



5- i fascicoli con detenuti che perverranno da altri Uffici Giudiziari e per i quali sia necessario procedere al rinnovo della misura ex art. 27 c.p.p., saranno di regola presi in esame dal Sostituto di turno esterno nel giorno dell'arrivo in Procura del procedimento. Egli provvederà, in ogni caso, in ordine alla eventuale richiesta di rinnovazione delle misure cautelari e, quindi, alla successiva definizione del procedimento, salvo si tratti di casi di particolare complessità di competenza di Settore specializzato nel qual caso il fascicolo sarà trasmesso al Procuratore, per le opportune valutazioni, anche in ordine alla possibile co-assegnazione;

6- per quanto concerne la trattazione dei fascicoli inerenti ad arrestati e fermati, la richiesta di convalida (al Gip o, in sede di direttissima contestuale, ex artt. 449 o 558 c.4 c.p.p.) dovrà essere curata con la dovuta attenzione: in particolare accertando, nei casi dubbi, la reale identità fisica del soggetto, anche disponendo analisi dattiloscopiche, onde evitare che sfugga l'esistenza di eventuali precedenti penali o anche solo di sentenze emesse in primo o secondo grado e comunque in modo da poter adeguatamente evidenziare al Giudice la sussistenza di esigenze che giustifichino una misura cautelare;

7- nei casi di omicidio volontario o di morte sospetta, il Sostituto, oltre ad impartire già per telefono le prime direttive, valuterà se recarsi sul luogo dei fatti per assicurare che nessuno degli adempimenti di rito venga trascurato.

I procedimenti per gli omicidi volontari saranno di norma assegnati al Sostituto di turno esterno che se ne è occupato o che ne è stato informato nella immediatezza dei fatti, con eventuale co-assegnazione a magistrato di settore specializzato, qualora l'omicidio sia riconducibile a materia di competenza di quest'ultimo e, comunque, sempre a seguito di valutazione del Procuratore della Repubblica.

Il Sostituto addetto al "Turno urgenze" sarà, inoltre, competente per le attività appresso indicate:

8- richieste urgenti presentate dalla P.G. (nell'orario di ufficio) di autorizzazione a perquisizione relativamente a notizie di reato non ancora registrate, di "Nulla Osta" alle espulsioni, di autorizzazione ad espianzi di organi, di trasfusioni ematiche e di T.S.O. (richieste, queste ultime, che, pur se non di competenza dell'A.G., potranno essere prese in considerazione, anche ai fini di eventuali pareri richiesti, ove collegate a notizie di reato);

9- valutazione e trattazione di ulteriori richieste urgenti (pervenute nell'orario di ufficio) quali quelle di intercettazione (telefoniche, tra presenti, telematiche ecc.) e richieste di autorizzazione ad acquisizione dei tabulati di traffico telefonico/telematico per procedimenti da iscrivere; convalida di atti di iniziativa della P.G.. Nell'ipotesi in cui i termini per la convalida del sequestro siano scaduti,



provvederà ad emettere il provvedimento di sequestro o di restituzione dei beni oggetto del provvedimento della polizia giudiziaria;

10- formulazione di pareri sulla libertà personale di indagati e imputati in caso di assenza o impedimento del magistrato titolare del procedimento cui l'istanza si riferisce;

11- adempimenti urgenti riguardanti fascicoli in caso di assenza o impedimento del magistrato titolare del procedimento.

In relazione a tutte queste attività, il criterio di riferimento per la individuazione del magistrato di turno urgenze competente è la data di ricezione in Procura degli atti relativi agli adempimenti predetti.

12- Nell'eventualità in cui le comunicazioni ricevute dalla Polizia Giudiziaria siano riferibili ad episodi relativamente ai quali sia ipotizzabile un'eventuale matrice o finalità 'ndranghetistica, informato preventivamente il Procuratore della Repubblica, il Sostituto Procuratore di turno prenderà contatti con il Sostituto di Area ovvero di turno della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, al fine di verificare quale sia l'Ufficio competente e, comunque, al fine di concordare le più opportune iniziative circa l'accesso sul luogo dell'episodio criminoso e le direttive urgenti da impartire alla Polizia Giudiziaria.

13- Le Segreterie potranno sottoporre all'esame del Sostituto di turno per la reperibilità esterna, in qualunque momento, ogni documento pervenuto, per il quale sorgano dubbi in ordine all'urgenza di trattazione e che non sia di pertinenza di un procedimento già pendente ed assegnato ad altro Sostituto effettivamente presente in servizio. Il Sostituto di turno per la reperibilità esterna, qualora ritenga che il documento sottoposto dalla Segreteria al suo esame non rientri tra gli atti urgenti, lo restituirà alla Segreteria per il successivo inoltro al Procuratore, annotando sullo stesso che non si tratta di atto urgente.

14- Esigenza di assoluto rilievo è che il Sostituto Procuratore della Repubblica che, durante lo svolgimento del turno urgente, riceva notizia di un reato grave o di particolare allarme sociale, ovvero per il quale si prospetti la necessità di urgenti scelte investigative o di acquisire dichiarazioni da soggetti indagati o arrestati, assuma direttamente e tempestivamente la direzione delle indagini, recandosi sul posto ovvero presso gli uffici della polizia giudiziaria procedente, dandone simultaneamente immediato avviso al Procuratore della Repubblica. Allo stesso avviso procederà ove sia stato informato di un accadimento criminoso che abbia richiesto l'intervento di magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia.



15- I fascicoli relativi a tali reati o comunque ad episodi criminosi per i quali il Sostituto Procuratore impartisca direttive con significativo impulso investigativo in occasione del turno urgente, rimarranno assegnati al medesimo che si assicurerà che l'organismo di polizia giudiziaria procedente depositi la prima, anche sommaria, informativa con la massima tempestività;

16- per quanto concerne la trattazione delle notizie di reato - di natura sia specialistica che generica - anche di provenienza da privato, nelle quali sia presente una richiesta di sequestro, di intercettazione telefonica, di perquisizione o di altra attività urgente, essa resta assegnata al Sostituto di turno limitatamente alla evasione dei profili d'urgenza. Completata l'attività urgente, il Sostituto di turno provvederà alla trasmissione del fascicolo al Procuratore per la rituale assegnazione secondo i normali criteri già definiti (automatica-specialistica-conessione a precedente). In ipotesi di assenza del Procuratore, il magistrato di turno esterno provvederà direttamente all'assegnazione del fascicolo.

8.2- Criteri di individuazione del magistrato di turno esterno. Fermo restando quanto già evidenziato in tema *sub 7.1*, al Sostituto di turno di reperibilità esterna sono trasmessi da parte della Segreteria della "Ricezione Atti" o delle singole Segreterie degli altri Sostituti o di qualunque altra Segreteria i seguenti atti:

- 1) comunicazioni di notizie di reato contenenti provvedimenti di arresto in flagranza;
- 2) comunicazioni di notizie di reato contenenti provvedimenti di fermo di iniziativa della polizia giudiziaria ovvero verbali di fermo eseguito per disposizione di P.M. di altra Procura o di altro Sostituto Procuratore dell'Ufficio, qualora questi non sia in servizio per qualunque causa;
- 3) comunicazioni di notizie di reato nuove contenenti richieste di perquisizione e/o di sequestro formulate dalla polizia giudiziaria;
- 4) comunicazioni di perquisizioni o sequestri eseguiti di iniziativa dalla polizia giudiziaria, per le quali è prevista la convalida da parte del magistrato di turno, anche nel caso in cui il termine sia scaduto;
- 5) comunicazioni di notizie di reato nuove contenenti richieste urgenti di intercettazione di conversazioni telefoniche e/o tra presenti e/o telematiche;
- 6) comunicazioni di notizie di reato nuove nelle quali la polizia giudiziaria chieda al P.M. l'emissione in genere di un provvedimento urgente di competenza di questi (di regola, la custodia cautelare o altra misura cautelare personale non sono da considerarsi provvedimenti urgenti);



- 7) comunicazioni di decessi da parte della polizia giudiziaria, sia nel caso in cui fin da subito vi sia indizio o sospetto di reato (omicidio doloso, omicidio preterintenzionale, omicidio come conseguenza di altro reato - tipico il caso di morte come conseguenza di consumo di sostanze stupefacenti - o omicidio colposo) sia nel caso in cui, al momento, non vi sia indizio o sospetto di reato (probabile suicidio o incidente o morte naturale);
- 8) richieste di autorizzazione al trapianto di organi da cadavere, a meno che non sia già aperto un procedimento penale e il Sostituto assegnatario sia presente;
- 9) procedimenti trasmessi da altre Procure in cui siano state emesse misure cautelari da parte di Giudice che si sia contestualmente dichiarato incompetente, ai sensi dell'art. 27 c.p.p.;
- 10) pareri in ordine ad istanze presentate da indagati nei cui confronti siano in esecuzione misure cautelari coercitive, nel caso in cui non sia presente in ufficio per l'intera giornata il Sostituto assegnatario del procedimento;
- 11) richieste urgenti da parte della polizia giudiziaria di intercettazione di conversazioni e/ comunicazioni telefoniche, tra presenti ovvero telematiche, autorizzazioni da parte del GIP a procedere ad operazioni di intercettazione ovvero alla proroga di operazioni di intercettazione già in corso in procedimenti già pendenti, nel caso in cui non sia presente in ufficio per l'intera giornata il Sostituto assegnatario del procedimento;
- 12) qualunque atto relativo ad altri incombeni per cui appaia urgente l'adempimento in procedimenti già pendenti, nel caso in cui non sia presente in ufficio per l'intera giornata il Sostituto assegnatario del procedimento.

Ai fini dell'individuazione del Sostituto competente:

- **per gli atti di cui ai punti 1) e 2)** rileva il giorno e l'ora di esecuzione dell'arresto o del fermo ovvero, in mancanza, l'indicazione del Sostituto contattato dalla polizia giudiziaria, risultante dalla CNR;
- **per gli atti di cui ai punti 3), 5), 6) e 7)** rileva il giorno e l'ora in cui quella risulta depositata presso la Segreteria della Procura ovvero, in mancanza, l'indicazione del Sostituto contattato dalla polizia giudiziaria, risultante dalla comunicazione;
- **per gli atti di cui al punto 4)**, se anticipati via fax, rileva la data e l'ora di trasmissione del fax, altrimenti rileva il giorno e l'ora in cui gli atti in originale risultano depositati presso la Segreteria della Procura;
- **per gli atti di cui ai punti 8), 9), 10), 11) e 12)**, rileva il giorno e l'ora in cui gli stessi risultano depositati o pervenuti presso la Segreteria della Procura.



9.- Le udienze penali, le impugnazioni ed il controllo sull'esito processuale delle indagini.

I turni di udienza vengono predisposti dal Procuratore mensilmente, tenendo conto, nella predisposizione del calendario, di particolari esigenze e/o impedimenti che ciascun Sostituto avrà cura di comunicare entro il giorno 15 del mese precedente a quello calendarizzato.

I Sostituti Procuratore della Repubblica eserciteranno le funzioni di P.M.:

- nelle udienze camerali dinanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale in sede, destinate all'assunzione anticipata della prova mediante incidente probatorio. In tali casi, le funzioni di pubblico ministero saranno esercitate dal Sostituto Procuratore della Repubblica titolare del relativo procedimento penale;
- nelle udienze camerali dinanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale in sede, per l'applicazione della pena concordata;
- nelle udienze preliminari dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare, anche in ipotesi di giudizio abbreviato;
- nella fase dibattimentale per le udienze dinanzi alla Corte d'Assise ed al Tribunale Collegiale;
- nella fase dibattimentale, nelle udienze dinanzi al Tribunale monocratico, nel caso di udienze relative a procedimenti provenienti da udienza preliminare;
- nella fase dibattimentale, nelle udienze dinanzi al Tribunale monocratico relative a procedimenti personalizzati (anche se le indagini preliminari siano state definite con citazione diretta): trattasi dei procedimenti che i Sostituti stessi ritengano di dover personalmente trattare anche in dibattimento (ad es., in quanto riguardanti indagini di particolare gravità o complessità, sia per numero e tipo di imputati e di imputazioni, sia per eventuali delicati profili sia di fatto che di diritto sostanziale e sia, infine - quale indice sintomatico ma non decisivo ai presenti fini - per la voluminosità degli atti).

In vista delle conseguenti "udienze personalizzate", l'annotazione della personalizzazione del futuro dibattimento dinanzi al Tribunale monocratico figurerà sul provvedimento definitorio della fase delle indagini preliminari e sulla copertina del fascicolo destinato al dibattimento (così da consentire al Tribunale una appropriata fissazione della data del medesimo).

Per quanto attiene alla possibilità di delegare ai VPO le funzioni di P.M. in udienza, si osserva quanto segue.

Le funzioni di Pubblico Ministero non saranno delegate ai V.P.O. per le udienze preliminari, per quelle da celebrarsi con rito abbreviato (salvo i casi, in cui le funzioni saranno delegabili, di giudizio abbreviato richiesto ai sensi dell'art. 555 co. 2 c.p.p. dopo il decreto di citazione diretta a giudizio) e per le udienze dibattimentali monocratiche relative a reati per cui è prevista l'udienza



preliminare, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 30, comma ottavo, d. lgs. 116/2017 per il quale, nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di Procura prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 116/2017, non si applicano, relativamente ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, i divieti relativi alle attività delegabili di cui all'articolo 17, comma 3 dello stesso decreto che esclude dalle materie per le quali ai VPO può essere delegata la funzione di P.M., quelle relative ai procedimenti penali nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica che riguardano delitti di cui agli articoli 589 e 590 c.p., commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590-sexies c.p..

A tali udienze, pertanto, dovranno partecipare i Sostituti titolari dei procedimenti da trattare nelle udienze stesse.

Il magistrato del P.M. in udienza svolge le sue funzioni in autonomia, come previsto dalla legge, e può essere sostituito solo nei casi indicati dall'art. 12, terzo comma, della Risoluzione unitaria in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero, norma da intendersi qui integralmente trascritta.

Per garantire il controllo sull'esito processuale dei procedimenti è previsto uno "statino d'udienza" (sia per quelle GIP/GUP che per quelle monocratiche che per quelle collegiali che, infine, per quelle del Giudice di Pace) riportante il nome del PM titolare, il reato, la richiesta del PM - ovvero i motivi degli eventuali rinvii e gli adempimenti che dovranno essere curati dalla segreteria - ed infine la decisione.

Lo statino verrà quindi celermente inviato, a cura dell'ufficio dibattimento, per posta elettronica interna, a tutti i magistrati (togati e non), in modo che il PM titolare dell'indagine possa valutare l'esperibilità dell'eventuale impugnazione.

Ugualmente il PM d'udienza cura la compilazione della "nota d'udienza", riferibile ad ogni singolo procedimento e riportante quanto accaduto in udienza, gli adempimenti ancora da fare, i suggerimenti per il PM che sarà presente all'udienza successiva, ecc..

Gli statini d'udienza e la nota d'udienza debbono essere compilati chiaramente dal PM in ogni loro parte, con le informazioni necessarie per le determinazioni in tema d'impugnazioni.

In caso di difformità della decisione rispetto alle conclusioni del PM, il Magistrato d'udienza (togato od onorario) comunicherà al PM titolare le proprie valutazioni in merito all'eventuale impugnazione. Tale comunicazione, di carattere informale, potrà anche essere inviata via e-mail, e comunque verrà sempre inoltrata per conoscenza al Procuratore.



Ai sensi degli artt. 570, primo comma -primo periodo-, e 593-*bis* c.p.p. ed ai fini della corretta e puntuale applicazione delle nuove disposizioni in materia di impugnazione, il diritto di proporre impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica e la correlativa facoltà di acquiescenza vengono attribuiti in via generale al magistrato togato titolare dell'indagine, salvo il caso che egli non sia più in servizio; vengono attribuiti, sempre in via generale, al magistrato togato che ha presentato le conclusioni, qualora il magistrato titolare dell'indagine non sia più in servizio ovvero qualora fra i due magistrati togati sia intercorso un accordo in tal senso; vengono riservati invece al Procuratore della Repubblica qualora il titolare dell'indagine non sia più in servizio e le conclusioni siano state presentate da un Vice Procuratore onorario.

10.- Supplenze interne, sostituzioni ed astensioni.

In conformità alla circolare del CSM del 27.7.011, prot. n. 19197/2011, al fine di consentire ove necessario l'applicazione della assegnazione congiunta o della supplenza infradistrettuale, appare necessario disciplinare lo strumento della supplenza interna:

- qualora la necessità di sostituzione di un magistrato si verifichi in relazione al turno esterno o alla partecipazione ad una udienza già fissata, a causa di assoluto impedimento dell'originario designato, quest'ultimo potrà concordare uno scambio di turno con altro Sostituto, comunicandolo al Procuratore della Repubblica e, entro il 15 del mese precedente a quello calendarizzato, all'addetto alla predisposizione del calendario; in ipotesi, invece, di impedimento improvviso e non prevedibile, previa comunicazione al Procuratore della Repubblica ed all'addetto alla predisposizione del calendario, gli incumbenti inerenti al turno di reperibilità esterna e l'eventuale partecipazione all'udienza, saranno svolti dal Sostituto di turno esterno nella settimana successiva, fermo restando il recupero della turnazione esterna -e dell'udienza- a cessato impedimento da parte del magistrato sostituito.
- qualora la necessità di sostituzione di un magistrato si verifichi in relazione ad un'udienza, si fa riferimento per tale incombenza al sostituto che risulti libero al momento; se più di un Sostituto risulti contemporaneamente libero, viene indicato quello che nel corso del mese in corso sia stato designato per un numero inferiore di udienze; ove anche questo criterio non sia sufficiente, si indica il Sostituto che non sia impegnato nel turno esterno:
- qualora la necessità di sostituzione di un magistrato insorga durante il periodo feriale, nel tempo in cui questi è designato per il turno esterno, e gli altri magistrati siano in congedo



ordinario, viene richiamato dalle ferie il Sostituto che risulti supplente così come previsto dal calendario delle ferie e dai turni esterni predisposti per il periodo estivo.

In caso di perdurante malattia o gravidanza di un magistrato dell'ufficio, si provvederà immediatamente a congelare le assegnazioni a detto magistrato. Per i procedimenti compresi nel ruolo del medesimo, si provvederà alla redistribuzione, in assegnazione automatica, dei fascicoli relativi a procedimenti con detenuti; di quelli dei quali risulti urgente la trattazione, in ragione della tutela di interessi di particolare rilievo e di fatti-reato di particolare allarme sociale; nonché, previo monitoraggio, di quelli in cui sia prossima la prescrizione, la scadenza dei termini delle indagini preliminari o da cui dipenda un procedimento disciplinare o di natura contabile nei confronti dell'indagato o imputato ovvero, ancora, che riguardino il Settore delle "Fasce Deboli", omicidi o lesioni colpose per colpa medica, infortuni sul lavoro, incidenti stradali.

In caso di trasferimento di un magistrato dell'ufficio, si provvederà alla distribuzione del relativo ruolo tra tutti i restanti magistrati, mentre i procedimenti della materia specialistica verranno riassegnati al Sostituto cui quella competenza verrà, anche a titolo provvisorio, attribuita.

Con provvedimento prot. n 718/13 del 29/04/2013 si provvedeva a disciplinare in ossequio alle risoluzioni del C.S.M, i criteri di astensione; tale principio viene confermato nel progetto organizzativo in essere.

In particolare nel caso di astensione di un magistrato dell'Ufficio subentrerà in sostituzione il primo Sostituto di turno designabile.

11.- Le misure organizzative per garantire il recupero delle energie lavorative.

In applicazione delle Circolari del Consiglio superiore della magistratura nn. P6262/2015 del 27.03.2015 e P7774/2016 del 21.04.2016, si dispone quanto segue.

I Sostituti devono sempre assicurare la loro presenza in Ufficio con assiduità e puntualità, tenendo conto del fatto che la giornata di sabato impone la presenza esclusivamente per assicurare i turni calendarizzati, le attività urgenti sopravvenute ed indifferibili e le eventuali udienze. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pronta reperibilità e di garanzia di poter raggiungere l'ufficio in tempi rapidi per lo svolgimento di attività lavorativa; solo in caso di collocamento in ferie nella giornata di sabato resta escluso anche l'obbligo di reperibilità.

La giornata di sabato deve essere necessariamente ed automaticamente compresa nel periodo di ferie (goduto sia in periodo feriale, sia al di fuori di questo periodo) solamente nel caso in cui il



periodo di ferie richiesto dal magistrato comprenda sia il venerdì antecedente, che il lunedì successivo, salvo che l'interessato, su sua espressa dichiarazione, garantisca in relazione al sabato intermedio la pronta reperibilità per il compimento di atti o la presenza in ufficio. Il magistrato, quindi, non deve essere collocato necessariamente in ferie il sabato nel caso in cui le ferie da lui richieste comprendano solo il venerdì antecedente o solo il lunedì successivo al sabato in questione. Tuttavia il magistrato, ove non abbia fissato udienza o sia di turno ovvero debba attendere ad attività urgenti sopravvenute ed indifferibili che impongano la sua presenza, può svolgere la propria attività anche fuori dall'ufficio (**Circolare CSM 6262 del 25.3.2015 e Circolare CSM 7774 del 20.4.2016**).

Resta fermo, comunque, l'obbligo per il magistrato non presente in ufficio di porsi in condizione di essere prontamente reperito, in vista di una eventuale prestazione lavorativa da svolgersi in ufficio, dovendo essere in grado di raggiungerlo in tempi ragionevoli (Circolare CSM P6019 del 13 luglio 1984 e risposta a quesito 2.4.03).

Pertanto il magistrato che voglia essere esentato anche dall'obbligo di pronta reperibilità (e più in generale, di lavoro seppur non in ufficio) nella giornata di sabato, dovrà necessariamente richiedere ed ottenere un giorno di ferie per quella giornata.

Nel caso in cui il magistrato sia in ferie in periodo che comprende il venerdì precedente ed il lunedì successivo, lo stesso dovrà essere messo in congedo anche nella giornata di sabato (seppur non richiesta), salvo il caso in cui nel sabato intermedio lo stesso garantisca, su sua espressa dichiarazione, la pronta reperibilità per il compimento di atti o la presenza in ufficio.

Analogo obbligo di collocamento in congedo per la giornata di sabato non sussisterà, invece, nel caso in cui il magistrato sia in ferie il solo venerdì precedente o il solo lunedì successivo (**circolare CSM 7774 del 20.4.16**).

Considerando che i turni di reperibilità esterna sono cronologicamente cadenzati (giovedì- giovedì) e che il turno si esaurisce alle ore 9 del mattino, il Sostituto che ha completato il periodo dovrà godere di adeguato riposo, di regola, nella giornata immediatamente successiva a quella di fine turno (e precisamente il venerdì) e pertanto, salvo casi eccezionali, non dovrà mai essere assegnato in questa giornata ad udienze o ad incumbenti vari.

Nei casi in cui ciò sia impossibile a causa degli impegni già assegnati al magistrato, il giorno di riposo dovrà essere individuato nella giornata del sabato successivo, concordandola con il Procuratore della Repubblica, al fine di poter salvaguardare e garantire anche le complessive esigenze dell'Ufficio e degli altri magistrati in servizio (vedi Circolare P7774 del 21.04.2016).



La fruizione della giornata di riposo compensativo verrà comunicata dal magistrato interessato al Procuratore della Repubblica.

12.- L'Ufficio di collaborazione con il Procuratore della Repubblica. L'articolazione della Sezione Definizione Affari Semplici (D.A.S.).

Il d.lgs. n. 116 del 13.07.2017 ha realizzato una riforma organica della magistratura onoraria in attuazione della legge delega n. 57 del 2016 che ha fissato i criteri direttivi per il complessivo riordino della materia con la predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudice di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, la rimodulazione delle funzioni, la temporaneità dell'incarico, elemento costituzionalmente necessario in ragione della natura onoraria dell'ufficio¹, l'obbligo per i magistrati onorari di attenersi alle direttive concordate con il magistrato professionale, l'articolazione di un regime previdenziale e assistenziale adeguato in ragione dell'onorarietà dell'incarico.

A tali previsioni si accompagnava l'individuazione di un regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma apportata con i provvedimenti delegati, cui seguiva il d.lgs. n. 92 del 2016, che ha previsto, oltre alla nuova composizione della sezione autonoma per il magistrati onorari del consiglio giudiziario, il mantenimento in servizio dei magistrati onorari che esercitavano le funzioni alla data di entrata in vigore del decreto stesso, all'esito della procedura di conferma, con la durata quadriennale, dell'incarico del magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto.

A seguito, quindi, della riforma organica della magistratura onoraria realizzato dal d.lgs. n. 116 del 13.07.2017, vi è l'esigenza di integrare il progetto organizzativo dell'Ufficio con riferimento ai Vice Procuratori Onorari adeguandolo alle nuove disposizioni (quelle entrate in vigore già il 15.8.2017) nella consapevolezza dell'importanza del contributo offerto dalla magistratura onoraria al quotidiano e comune impegno per l'amministrazione della giustizia.

Le disposizioni che assumono particolare rilievo ai fini specifici del presente provvedimento sono:

- quelle che prevedono la costituzione **dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica**, che secondo le disposizioni del d.lgv. 116/2017 (conformemente a quanto previsto dall'art. 2 c. 2 legge delega 57/2016) si avvale dei VPO, del personale di segreteria,

¹ Corte Cost. n. 103 del 1998



di coloro che svolgono gli stage presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 ovvero la formazione professionale dei laureati ex art. 37 c. 5 del d.l. n. 98 del 2011 (**artt. 2 e 15 d.lgs. n. 116/2017²**);

- quelle che disciplinano le funzioni e compiti dei vice procuratori onorari, e l'attività delegabili (**artt. 16 e 17 d.lgv. 116/2017³**);

² **Art. 2 Istituzione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica.** 1. Sono costituite, nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica». 2. L'ufficio di cui al comma 1 si avvale, secondo le determinazioni organizzative del procuratore della Repubblica, dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n.111.;

art. 15 Organizzazione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica.1.Il procuratore della Repubblica coordina l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica e, in particolare,distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i vice procuratori onorari, vigila sulla loro attivita' e sorveglia l'andamento dei servizi di segreteria ed ausiliari. 2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il procuratore della Repubblica puo' avvalersi dell'ausilio di uno o piu' magistrati professionali, attribuendo loro il compito di vigilare sull'attivita' dei vice procuratori onorari nelle materie delegate, nonche' di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette. 3.Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia mette a disposizione i programmi informatici necessari affinche' la distribuzione del lavoro di cui al comma 1 sia compiuta mediante ricorso a procedure automatiche. I programmi informatici assicurano che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.

³ **Art. 16 Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari** 1.Il vice procuratore onorario inserito nella struttura organizzativa di cui all'articolo 2: a) coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; b) svolge le attivita' e adotta i provvedimenti a lui delegati secondo quanto previsto dall'articolo 17. 2.L'assegnazione dei vice procuratori onorari alla struttura organizzativa di cui all'articolo 2 ha luogo con provvedimento del procuratore della Repubblica, trasmesso alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario. 3.Nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico i vice procuratori onorari possono svolgere esclusivamente i compiti e le attivita' previste dal comma 1, lettera a).

Art. 17 Attivita' delegabili ai vice procuratori onorari 1.Nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario: a) nell'udienza dibattimentale; b) per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice. 2.Nei casi indicati nel comma 1, la delega e' conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. 3.Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonche' di cui all'articolo 590-sexies del codice penale, il vice procuratore onorario puo' svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attivita', le funzioni di pubblico ministero: a) nell'udienza dibattimentale; b) nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale; c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459, comma 1, del codice di procedura penale; d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. 4. Il vice procuratore onorario delegato puo' assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale e' esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, pur quando si proceda con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'articolo 558 del codice di procedura penale, e in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale. 5.Il vice procuratore onorario, nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, puo' redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonche' svolgere compiti e attivita', anche di indagine, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalle persone



- quelle che attengono alla disciplina transitoria dei VPO in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgv. 116/2017 (art. 30 c. 8, art. 31 c. 5 e art. 31 c.1 e c. 8 d.lgv. 116/2017⁴).

Il nuovo quadro normativo implica anche la rimodulazione dei provvedimenti afferenti ai compiti dei vice procuratori onorari in servizio presso questa Procura, con la predisposizione del nuovo Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica.

Resta salva, comunque, la necessità di successive specificazioni e aggiornamenti, anche all'esito della verifica circa il concreto apporto fornito all'ufficio dai VPO in servizio con la nuova rimodulazione organizzativa, dovendo valorizzare l'opportunità di utilizzare nella misura più ampia possibile la preziosa "risorsa" dei Vice Procuratori Onorari, ausilio indispensabile per la funzionalità della Procura della Repubblica, anche per non impegnare in ulteriori attività i PM togati oberati di un carico di lavoro rilevante.

I Vice Procuratori onorari in servizio presso questa Procura della Repubblica sono attualmente nel numero di sei.

Cinque dei sei Vice Procuratori Onorari erano già in servizio al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa, mentre il sesto, dott.ssa Adelaide Arcuri, è stata nominata con decreto ministeriale del 21.7.2017 ed ha preso servizio in data 31 luglio 2017.

Tale precisazione è necessaria con riguardo alle disposizioni del d.lgs. 116/2017 che introducono la disciplina transitoria.

informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata. 6. Il vice procuratore onorario si attiene nello svolgimento delle attività a lui direttamente delegate alle direttive periodiche menzionate all'articolo 15, comma 2, e può chiedere che l'attività e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale titolare del procedimento se non ricorrono nel caso concreto le condizioni di fatto per provvedere in loro conformità'. 7. Il procuratore della Repubblica, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega conferita al vice procuratore onorario.

⁴ **Art. 30 Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio ...** 8. Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto non si applicano, relativamente ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti relativi alle attività delegabili di cui all'articolo 17, comma 3.

Art. 31 Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio ... 5. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla predetta data.

Art. 32 Disposizioni transitorie e abrogazioni 1. Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31, commi 2 e 3. ...omissis.... 8. L'incarico dei magistrati onorari nominati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha durata quadriennale con decorrenza dalla nomina. La nomina e il tirocinio dei magistrati onorari di cui al presente comma sono regolati dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.



L'art. 32 c. 1 del d.lgs. n. 116 del 2017, infatti prevede : *“Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31, commi 2 e 3”*.

Lo stesso articolo 32 al comma 8 prevede, peraltro, che: *“L'incarico dei magistrati onorari nominati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha durata quadriennale con decorrenza dalla nomina. La nomina e il tirocinio dei magistrati onorari di cui al presente comma sono regolati dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto”*.

In conseguenza di tali previsioni normative, dunque, deve rilevarsi che per i magistrati onorari nominati prima della entrata in vigore del d.lgv. 116/2017 (il 15 agosto 2017), e successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il quadriennio di durata dell'incarico scadrà il 21.7.2021, e il tirocinio è regolato dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, contenute nella circolare del Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-792/2016 del 19.01.2016 che all'art. 8 c. 1⁵.

Deve, ancora, rilevarsi che ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgv. 116/2017 si applicano per quattro anni decorrenti da tale data le disposizioni dei primi nove capi solo per quanto non previsto dal capo XI che li riguarda direttamente, mentre decorsi i quattro anni si applicano tutte le disposizioni da esso previste, venendo pertanto meno l'efficacia delle disposizioni del capo XI.

Per quello che rileva ai fini del presente documento, si ricorda in particolare l'art. 30, c. 8, per il quale nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di Procura prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 116/2017 non si applicano, relativamente ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, i divieti relativi alle attività delegabili di cui all'articolo 17, comma 3 dello stesso decreto che esclude dalle materie per le

⁵ *“Al fine di consentire ai vice procuratori onorari di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, la Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture territoriali della formazione distrettuale, sentiti i Procuratori della Repubblica, cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di tre mesi anteriormente all'assunzione delle funzioni giudiziarie. I Consigli giudiziari, d'intesa con le strutture di formazione distrettuale, individueranno per ciascun settore un magistrato di riferimento...”*



quali ai VPO può essere delegata la funzione di P.M., quelle relative ai procedimenti penali nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica che riguardano delitti di cui agli articoli 589 e 590 c.p., commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590-sexies c.p..

Si richiama, altresì, la disposizione di cui all'art. 31, c. 5, D.lgs. n. 116/2017 per la quale *“le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla predetta data”*, sicché ai predetti magistrati onorari non si applica prima di tale decorrenza la disposizione per la quale *“... a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma”* (art. 1, c. 3 secondo e terzo periodo).

Per quello che rileva ai fini del presente documento, ancora, tra le norme del d.lgs. 116/2017, che trovano immediata applicazione, si richiama l'art. 16, c. 3, che dispone come nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico, i vice procuratori onorari possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività previste dal comma 1 lett. a) del predetto articolo 16 (per il quale il VPO *“coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo,provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti”*), mentre per il medesimo periodo non possono svolgere le attività previste dalla lettera b) del medesimo comma 1 dell'art. 16, che rimanda allo svolgimento delle attività e all'adozione dei provvedimenti delegabili al VPO ai sensi dell'art. 17 del d.lgv. 116/2017.

In particolare l'art. 17 del d.lgv. 116/2017 riguarda lo svolgimento da parte del VPO, su delega del Procuratore della Repubblica, delle funzioni di P.M.:

- a) nei procedimenti davanti al giudice di pace
 - nell'udienza dibattimentale,
 - per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,



- nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 c.p.p., e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, c.p.p.,
- b) nei procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica (con i limiti di cui all'art. 17 c. 3 d.lgv. 116/2017 e le precisazioni di cui all'art. 30 c. 8 del medesimo decreto sopra richiamato),
 - nell'udienza dibattimentale
 - nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p.,
 - per la richiesta di emissione di decreto penale di condanna,
 - nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 c.p.p.,
- c) nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 550, comma 1, del c.p.p., per la redazione e proposta della richiesta di archiviazione, nonché per lo svolgimento di compiti e attività, anche di indagine.

La disposizione dell'art. 16, c. 3, d.lgs. 116/2017 si ritiene applicabile ai VPO nominati con decreto ministeriale del 21.7.2017, i quali, dunque, nel corso del primo anno, sotto la direzione del magistrato professionale da lui coadiuvato, attendono alle ordinarie attività **di supporto** all'esercizio della funzione giudiziaria (studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, predisposizione delle minute dei provvedimenti - art. 16, comma 1 lett. -a-).

Sulla base delle premesse che precedono, si fissano i criteri organizzativi di seguito esposti.

12.1- In conformità con la disposizione dell'art. 2 del d.lgs. n. 116 del 2017, si istituisce, presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme, l'**Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica**.

In continuità con quanto previsto dal pregresso provvedimento di modifica al progetto organizzativo dell'Ufficio di data 02/02/2017 prot n 299/17, approvato dal Consiglio superiore della magistratura (Pratica n. 188/OP 2017) con cui si attribuiva al dott. Luigi Salvatore Maffia, Sostituto Procuratore della Repubblica trasferito ad altra sede, si designa quale **magistrato coordinatore dei V.P.O.**, anche per le attività in udienza dibattimentale e per la Definizione degli Affari Semplici (D.A.S.) la dott.ssa Marta Agostini, Sostituto Procuratore della Repubblica, alla quale è attribuito il compito di curare la predisposizione dei turni di servizio dei V.P.O. in relazione agli affari da questi trattati e del calendario delle relative udienze, vigilare sull'attività dei vice procuratori onorari nelle



materie delegate, nonché di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative che emergono anche a seguito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette.

Il magistrato coordinatore si rapporterà con il Procuratore della Repubblica cui è riservato il più generale controllo sull'Ufficio di collaborazione.

L'ufficio è composto :

- dai sei VV.PP.OO. in servizio presso la Procura;
- da coloro che svolgono gli stage presso gli uffici giudiziari *ex art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 conv. con l. n. 98 del 2013*⁶, se presenti e secondo gli specifici provvedimenti di assegnazione;
- da coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati *ex art. 37 c. 5 del d.l. n. 98 del 2011 conv. dalla l. n. 111 del 2011*⁷, se presenti e secondo gli specifici provvedimenti di assegnazione;

⁶ **Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari)** 1. *I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, ((possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.)) omissis. 3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. ...omissis... 4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. o. ...omissis... 5. L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. ...omissis... 6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio. 7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale. ...omissis... 9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario. ...omissis... 17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. 18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1...".*



- dal personale amministrativo e delle aliquote di polizia giudiziaria secondo gli specifici provvedimenti di assegnazione.

I VPO attualmente in servizio sono:

1. - Dott. Vincenzo Cardamone;
2. - Dott.ssa Mattea Rosaria La Monica;
3. - Dott.ssa Carmen Maria Teresa Ruberto;
4. - Dott.ssa Gisella Orlando;
5. - Dott.ssa Stefania Fazio.

E' attualmente in corso il primo anno dal conferimento dell'incarico, con il necessario svolgimento del tirocinio trimestrale ai sensi dell'art. 32, c. 8 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e della Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-792/2016 del 19.01.2016, per i VPO di seguito indicati:

6. - Dott.ssa Adelaide Arcuri.

L'assunzione concreta delle funzioni da parte del predetto V.P.O. avverrà all'esito dell'espletamento del tirocinio secondo quanto previsto dalla Circolare del CSM n. P. 792/2016 del 19 gennaio 2016 (Delibera del 13 gennaio 2016), pur prevedendosi nel presente provvedimento la sua destinazione ai compiti e alle attività dell'Ufficio secondo quanto di seguito specificato.

⁷ **Art. 37 Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie:** ...omissis....
4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.



12.2- Criteri generali per la collaborazione dei VPO. Il numero di VPO in servizio comporta che debbano essere individuati dei criteri di utilizzo dell'attività degli stessi funzionali all'attività della Procura.

La necessità di consentire ai PM togati lo svolgimento dei gravosi compiti in materia di attività d'indagine e delle udienze dibattimentali collegiali e Gup impone il massimo utilizzo dei VPO secondo i criteri di seguito stabilito.

La collaborazione dei VPO è richiesta in modo tale da consentire il loro massimo impegno, pur nel rispetto del principio dell'attività autonoma di cui all'art. 3 d.lgs. n. 116/2017, al fine di assicurare:

- la collaborazione con i magistrati professionali per le attività consentite;
- lo svolgimento dei compiti per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace;
- la partecipazione alle udienze innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale monocratico.

12.2.1- Attività dei VPO di ausilio alle funzioni svolte dai magistrati professionali e attività delegabile. Tutti i Vice Procuratori Onorari in servizio coadiuvano il magistrato professionale al quale sono rispettivamente affiancati e, conformemente alle direttive generali e a quelle relative al singolo procedimento (tracciate dal titolare dello stesso), compiono tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti che verranno, in ogni caso, sottoscritti dal magistrato assegnatario.

Per un efficace ed efficiente svolgimento delle attività demandate ai Vice Procuratori Onorari appare proficua l'instaurazione di rapporti fiduciosi e dialettici tra i Vice Procuratori Ordinari ed i Magistrati togati titolari dei procedimenti e tale esigenza può essere adeguatamente ovviata tramite l'abbinamento di ciascun V.P.O. ad uno dei magistrati togati assegnati ai settori della Procura Ordinaria, così da creare una relazione stabile e continuativa con i Magistrati professionali assegnati al relativo settore.

Allo stato, si confermano i provvedimenti di abbinamento dei V.P.O. attualmente vigenti.

Per la concreta organizzazione dell'attività di ausilio alle funzioni svolte dai magistrati professionali, i Vice Procuratori Onorari sono abbinati ai Sostituti Procuratore, secondo lo schema che verrà fissato con separato provvedimento, emanato dal Procuratore della Repubblica su proposta del coordinatore dell'Ufficio, in attuazione del presente documento, sebbene suscettibile di variazioni anche all'esito delle verifiche periodiche circa la corrispondenza alle esigenze di



funzionalità, efficacia ed efficienza dell'attività della Procura e ciò anche in sede di riunione periodica trimestrale prevista dall'art. 22 d.lgv. 116/2017.

I Vice Procuratori Onorari, svolgeranno le attività ed adotteranno i provvedimenti che, in considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere loro delegati secondo le disposizioni di seguito indicate. Il VPO, conformemente alle direttive generali e a quelle relative al singolo procedimento tracciate dal titolare dello stesso, può essere fornire ausilio al magistrato:

1. nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 550, comma 1, c.p.p.,

a) **svolgendo compiti e attività anche di indagine** in relazione alle quali si esprimono (in via generale e salve ulteriori specificazioni da parte dei Sostituti assegnatari del procedimenti) le seguenti direttive:

- I. i procedimenti dovranno essere tendenzialmente definiti allo stato degli atti con citazione a giudizio o richiesta di archiviazione;
- II. le deleghe più semplici quali ad es. quelle riguardanti la esatta identificazione dell'indagato o della persona offesa dovranno essere indirizzate alla Polizia Giudiziaria procedente con eventuale facoltà di subdelega per i reparti territoriali;
- III. solo in via eccezionale potranno essere conferite deleghe di indagine più complesse da indirizzare alla sezione di P.G. con eventuale facoltà di subdelega per i reparti territoriali, previa sottoscrizione del sostituto di riferimento;
- IV. ogni iniziativa (acquisizione di tabulati, conferimento di semplici consulenze) che comporti spese dovrà sempre esser sottoscritta dal Sostituto di riferimento.

Si precisa, in ogni caso, che non è delegabile l'adozione di provvedimenti che incidono in modo significativo nella sfera personale del destinatario

b) **Redigendo la richiesta di archiviazione.**

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) sopra indicate, il VPO sottoporrà il provvedimento al Sostituto Procuratore di riferimento per la verifica del rispetto delle direttive impartite e la sottoscrizione.

2. nei procedimenti nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590-sexies del codice penale (tranne che per questi reati si tratti di notizie di reato acquisite



dall'ufficio di Procura prima dell'entrata in vigore del decreto lgs. 116/2017 e relativamente ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo):

a) **redigendo la richiesta di emissione dei decreti penali di condanna.**

I predetti procedimenti definibili con richiesta di emissione di decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 459 comma 1° e 565 c.p.p., potranno essere trasmessi dai singoli Sostituti al V.P.O. abbinato nel numero con lui concordato; il Sostituto Procuratore delegante concorda con il vice procuratore delegato la misura della pena da richiedere secondo criteri generali, comunque adattabili al caso concreto

Il VPO sottoporrà il provvedimento al sostituto procuratore di riferimento per la verifica del rispetto delle direttive impartite e la sottoscrizione;

Per tali fascicoli resta inteso che tutti gli adempimenti di segreteria resteranno in carico alla segreteria del magistrato titolare del procedimento.

Per i procedimenti sopra indicati, analogamente il VPO richiederà la sottoscrizione al Magistrato professionale ove abbia concluso per la citazione a giudizio.

Il Vice Procuratore Onorario si attiene nello svolgimento delle attività alle direttive generali ed a quelle relative al singolo procedimento (tracciate dal titolare dello stesso) e può chiedere che l'attività e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale titolare del procedimento se ritiene che non ricorrano nel caso concreto le condizioni di fatto per provvedere in loro conformità.

12.2.2- Collaborazione nella materia della giurisdizione civile e volontaria. Si conferma quanto già stabilito con provvedimento n.ro 2076/2017 di prot. di data 19 settembre 2017.

Col predetto provvedimento, osservato:

-che, a norma dell'art. 16, comma 1° lett. (a), D.Lgs. n.ro 116/2017, il vice procuratore onorario "*coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti*";

-che l'esegesi della citata norma consente l'attribuzione delle predette attività preparatorie utili per l'esercizio della funzione giudiziaria ai vice procuratori onorari per tutte le funzioni attribuite al Pubblico Ministero, senza distinzione tra le competenze penali e quelle civili;



-che secondo il disposto dell'art. 31 d.Lgs. n.116/2017, "*per la liquidazione delle indennità dovute ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni di cui all'art 4 Decreto legislativo 28 luglio 1989 n.273 ...*";

-che, pertanto, l'attività svolta dal vice procuratore onorario -che coadiuva il magistrato nell'esercizio delle funzioni civili, secondo il disposto dell'art. 16, comma 1° lett. (a), D.Lgs. n.ro 116/2017- continuerà ad essere retribuita con le vigenti modalità a seguito di attestazione dell'attività svolta e del relativo orario, da parte del Cancelliere dell'ufficio Affari Civili di questa Procura;

si è disposto che i vice procuratori onorari già assegnati al settore civile di questa Procura, specificamente individuati nella dott.ssa Stefania Fazio e nella dott.ssa Maria Teresa Carmen Ruberto, fatto salvo la materia della negoziazione assistita ed i "Visti", "coadiuvino i magistrati dell'ufficio addetti anche al settore civile, sotto la loro direzione e coordinamento, compiendo tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria, provvedano allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, e predispongano le minute dei provvedimenti".

12.2.3- Attività relativa ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace iscritti a mod. 21-bis. Con i criteri generali sopra precisati, a proposito dell'attività di ausilio alle attività dei magistrati professionali, i VPO affiancati ai magistrati professionali, per come individuati con separato provvedimento, svolgono i loro compiti anche con riguardo ai procedimenti per i reati di competenza del Giudice di pace.

Deve rilevarsi come, alla stregua del dettato normativo che individua con precisione tutte le attività che possono essere concretamente compiute, in fase investigativa, nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace⁸, possa ritenersi consentita la delega diretta dell'intera attività relativa al procedimento penale, senza necessità di assegnazione dello stesso al P.M. professionale.

Poiché, peraltro, la delega dell'intero procedimento, rientra nella facoltà (organizzativa) del Procuratore della Repubblica, deve ritenersi che, forme di "vigilanza" possano prevedersi nell'ambito dei criteri organizzativi⁹. Proprio in ragione di ciò, in questa fase, si ritiene di dovere confermare la previsione circa l'assegnazione del fascicolo al magistrato professionale secondo i criteri stabiliti nel vigente progetto organizzativo, con forme di vigilanza di quest'ultimo sugli atti

⁸ v. art. 17 c. 1 e 2 d.lgv. 116/2017

⁹ v. artt. 15 comma 2, 17 commi 6 e 7, d.lgs. n. 116/2017



definitori e sulle attività investigative significative.

In particolare il Sostituto Procuratore, titolare del procedimento di competenza del Giudice di pace, assegnatogli secondo i criteri stabiliti nel vigente progetto organizzativo, ne co-delega la trattazione e la definizione al Vice Procuratore Onorario affiancato al medesimo.

Le deleghe saranno conferite con modalità trasparente e paritaria, sulla base di criteri automatici.

Ove il fascicolo rivesta eccezionale delicatezza (per i soggetti coinvolti o per la particolare risonanza mediatica del procedimento o per la gravità della lesione ai beni giuridici), al momento dell'iscrizione verrà inserita da parte del magistrato professionale, nel provvedimento di iscrizione, l'obbligo per il VPO di riferire al coordinatore dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica.

Anche in assenza di indicazioni nel provvedimento di iscrizione, è fatto comunque obbligo al VPO di riferire al coordinatore dell'Ufficio in merito ad ogni procedimento che rivesta, *ab origine* o per fatti sopravvenuti, le caratteristiche di eccezionale delicatezza innanzi indicate.

Sono, peraltro, sottoposti al "Visto" del magistrato professionale assegnatario del procedimento, gli atti di indagine che assumano particolare rilevanza e quelli che comportano spese per l'Erario, così come dovranno sempre essere concordate con il magistrato professionale e da questo sottoscritti, gli atti che presentano profili di invasività nella sfera personale del destinatario.

Il VPO delegato adotterà tutti gli atti propedeutici e necessari per l'adempimento di quanto previsto dagli artt. 15 e 25 del d.lgs. n. 274/2000.

A titolo esemplificativo:

a) procede alla delega:

- per l'esatta identificazione dell'indagato/i e/o della persona/e offesa/e, per elezione domicilio dell'indagato/i;
- alla polizia giudiziaria, se assolutamente indispensabili, per le determinazioni da assumere, che sottoporrà al visto del Magistrato professionale assegnatario;

b) procede alle modifiche o integrazioni delle iscrizioni (modifica del titolo del reato, iscrizione di nuovi reati e/o indagati o parti offese); iscrizione al mod. 21 bis del procedimento iscritto al mod. 44; eventuali riunioni o separazioni; iscrizione di reati di competenza del giudice monocratico, con conseguente "passaggio" nel registro mod. 21;

c) redige e sottoscrive i provvedimenti conclusivi: richiesta di archiviazione; predisposizione del decreto che dispone il giudizio, compilato in ogni parte secondo le ordinarie modalità e adempimenti esecutivi (richiesta data, lista testi, sottoscrizioni, ecc.); successiva firma del decreto



una volta ottenuta la data di udienza.

Per la gestione dei procedimenti i VPO si atterranno alle direttive generali e a quelle relative al singolo procedimento tracciate dal magistrato assegnatario dello stesso, al quale verranno sottoposti per la sottoscrizione e il “visto”, le deleghe complesse, come indicate alla lett. a), e gli atti sopra indicati alle lettere b) e c).

12.2.4- Consenso alla definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p. Per quanto riguarda la possibilità per il VPO di esprimere il consenso alla definizione del procedimento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ciò è possibile:

- (a) di regola, solo per i procedimenti relativi ai reati per i quali l’azione penale è esercitata per reati di competenza del Giudice di Pace ovvero con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell’art. 550 c.p.p.);
- (b) in caso di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale, per i procedimenti relativi ai reati per i quali l’azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell’art. 550 c.p.p.);
- (c) in caso di giudizio direttissimo, per ogni ipotesi di reato di competenza del Tribunale in composizione monocratica, nei casi di reati ordinariamente azionabili con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell’art. 550 c.p.p.);

In ogni altra ipotesi (es. reato per il quale è prevista l’udienza preliminare e che non abbia dato luogo a giudizio direttissimo), il VPO d’udienza disporrà la trasmissione della richiesta di applicazione della pena al magistrato professionale assegnatario del fascicolo, eventualmente con proprie considerazioni, rimettendo al titolare del procedimento la manifestazione del consenso al patteggiamento.

Nell’udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il VPO potrà presenziare, riportandosi al consenso già manifestato dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

Anche nei casi sopra indicati, i VPO si atterranno alle direttive generali e a quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

12.2.5- La Sezione Definizione Affari Semplici (D.A.S.)

Con i criteri sopra precisati a proposito dell’attività di ausilio alle attività dei magistrati



professionali i VPO, assegnati allo specifico settore e individuati con separato provvedimento, emanato dal Procuratore della Repubblica Aggiunto coordinatore dell'Ufficio, in attuazione del presente documento, svolgono le relative funzioni anche per la trattazione dei procedimenti assegnati all'Ufficio Definizioni Affari Semplici.

Il Servizio è coordinato dal Procuratore della Repubblica e dal magistrato coordinatore dei V.P.O.: i procedimenti sono assegnati ai magistrati professionali secondo i criteri stabiliti nel vigente progetto organizzativo.

Stante l'attuale assetto organizzativo dell'Ufficio e la tipologia di reati che costituiscono gli affari trattati dalla Sezione Definizione Affari Semplici, nelle more della verifica circa la eventuale rimodulazione della previsione in ordine alle fattispecie di reato ad esso demandate, sono assegnati alla Sezione D.A.S. tutti e sei i Vice Procuratore Onorari.

I VPO che collaborano nel DAS prestano la loro attività operando secondo le direttive generali e di quelle relative al singolo procedimento tracciate dal magistrato titolare dello stesso, svolgendo i loro compiti compatibilmente con i criteri sopra indicati a proposito dell'attività di ausilio alle attività dei magistrati professionali e con le modalità specifiche disciplinate dal presente documento.

Le finalità di una tale Sezione, da costituire anche in questa Procura, sono ravvisabili:

- a) nella standardizzazione dei procedimenti relativi a tali reati (là ove ciò sia consentito o comunque auspicabile);
- b) nel raggiungimento di una uniformità negli indirizzi relativi a tali procedimenti (esercizio dell'azione penale o archiviazione);
- c) nell'ottimizzazione delle risorse (in termini di destinazione a tali compiti di magistrati, personale amministrativo e di polizia giudiziaria).

Per tali ragioni, è utile costituire un ufficio di primo impatto che tratti direttamente le notizie di reato che consentono una trattazione con modalità standardizzate, a partire dall'origine della notizia di reato, provvedendo all'immediata trattazione dei procedimenti per notizie di reato seriali e semplici o alla redistribuzione secondo il modo di assegnazione "automatico ordinario" dei procedimenti che richiedono una trattazione più complessa.

E' bene, però, definire anche i criteri secondo i quali può essere ritenuta la complessità delle indagini (con conseguente "abbandono" della trattazione dei procedimenti da parte della Sezione Affari Semplici).

Si considerano, dunque, affari che richiedono indagini complesse quelli che comportano



necessità di:

- consulenze tecniche non routinarie o standardizzabili;
- indagini non limitate alla completa identificazione degli indagati o sola precisazione di circostanze di un fatto già delineato nei suoi elementi essenziali e che siano perciò definibili in tempi brevi o con modalità semplificate;
- di esplorazione di nessi con fatti collegati.

Affari semplici, allora, sono da considerarsi innanzitutto quelli di competenza del Giudice di Pace. In particolare, questa è l'aggiornata elencazione dei **reati di competenza del Giudice di pace (ex art. 4 D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274), attribuiti alla competenza della Sezione;**

- Art. 581 c.p. (percosse)
- Art. 582 c.p. (lesioni personali) limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte
- Art.590 c.p. (lesioni colpose) solo come conseguenza di incidente stradale
- Art. 595 c.p., 1° e 2° co. (diffamazione) non a mezzo stampa/internet
- Art. 612 c.p., 1° co. (minaccia non grave)
- Art. 626 c.p. (furti punibili a querela dell'offeso - ipotesi lievi)
- Art 631 cp (usurpazione di luoghi salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis, concernente acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 632 c.p. (modificazione di luoghi salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis - acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 633 c.p., 1° co. (invasione di terreni o edifici, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis- acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 636 c.p. (pascolo abusivo, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis -acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 637 c.p. (ingresso abusivo nel fondo altrui)
- Art 638 c.p., 1° co. (uccisione e danneggiamento d'animali altrui)
- Art 639 comma 1 c.p. (deturpamento e imbrattamento, fuori dai casi aggravati)
- Art 647 c.p. (appropriazioni indebite lievi)
- Art 689 c.p. (sommministrazione alcool a minori o infermi di mente)
- Art 690 c.p. (determinazione in altri dello stato d'ubriachezza)



- Art 691 c.p. (somministrazione alcool a persone in stato d'ebbrezza)
- Art 731 c.p. (inosservanza obbligo istruzione minori)
- Art 25 del R.D. 773/1931 T.u. in materia di sicurezza pubblica
- Artt. 1095, 1096, 1119 del R.D. 327/1942 (Codice della navigazione)
- Art 3 del D.P.R. 918/1957 (Rifugi Alpini)
- Artt. 102 e 106 del D.P.R. 361/1957 (T.u. delle leggi per l'elezione Camera dei Deputati)
- Art 92 del D.P.R. 570/1960 (T.u. elezioni Comunali)
- Art 15, secondo comma, legge 1329/1965 (Acquisto macchine utensili)
- Art 3 legge 362/1991 (Settore farmaceutico)
- Art 51 legge 352/1970 (Referendum Popolare)
- Artt. 3, III e IV comma, 46, IV comma e 65, III comma, D.P.R. 753/1980 (Ferrovie e altri servizi di trasporto)
- Artt. 18 e 20 legge 528/1982 (Gioco del lotto)
- Art 15, comma 3°, D.lvo 311/1991 (Recipienti semplici a pressione)
- Art 10, comma 1°, D.lvo 507/1992 (Dispositivi medici impiantabili attivi)
- Art.23, comma 2°, D.lvo 46/1997 (Dispositivi medici)
- Art. 10 bis D.L.vo 286/98 (immigrazione clandestina)
- Art. 13 co. 5.2 D.L.vo 286/98 (immigrazione clandestina)
- Art. 14 commi 1 bis, 5 ter e 5 quater D.L.vo 286/98 (inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore).

Ma rientranti nella categoria degli "affari semplici", sono anche i seguenti **reati di competenza del Tribunale monocratico che consentono la citazione diretta a giudizio ex art. 550 cpp** e che vengono anch'essi attribuiti alla competenza della nuova "Sezione Affari semplici":

- Art. 100, 14° co. C.d.S. (circolazione con targhe false o alterate)
- Artt. 54, 1161 Cod. Nav. (occupazione abusiva di suolo demaniale)
- Art 186, commi 2 e 7 CS (guida in stato d'ebbrezza da sostanze alcoliche/ rifiuto del test)
- Art 187, commi 7 e 8 CS (guida in stato d'ebbrezza da sostanze psicotrope/rifiuto del test)
- Art 189 CS (violazione dell'obbligo di fermarsi ed omissione di soccorso)
- Art. 116 c.s. (guida senza patente nell'ipotesi di reiterazione)



- art.171 ter L. 633/41 (riproduzione e duplicazione di opere destinate alla televisione, al cinema, dischi e nastri) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie
- art. 2 L. 1423/56 (diffida) ora art. 76 co. D.L.vo 159/2011
- art. 163 TULPS (contravvenzione al foglio di via)
- art. 9, 1° co. L. 1423/56 (sorveglianza speciale) ora art. 75 co. 1 D.L.vo 159/2011
- art. 4 L.110/75 (porto in luogo pubblico di strumenti atti all'offesa)
- artt. 68 D.P.R. 309/90 (violazione della normativa carico/scarico stupefacenti)
- Art. 73, 5° co. D.P.R. 309/90 (detenzione di modica quantità), salvo il caso della necessità di speciali indagini (in tal caso il Coordinatore della Sezione Affari Semplici rimetterà gli atti al Procuratore per l'eventuale trasferimento di competenza al magistrato professionale o la trattazione congiunta con coassegnazione);
- Art. 6, co. 3° D.lvo 286/98 (omissione di esibizione di documenti e permesso soggiorno)
- Art. 13 co. 13 e co. 13 bis (ad eccezione dell'ipotesi di cui alla seconda parte del co.13 bis) D.L.vo 286/98 (violazione al divieto di rientro nel territorio dello Stato conseguente a provvedimento di espulsione)
- Art. 291 bis co. 2 D.P.R. 43/73 (contrabbando) fino a 10 KG di tabacchi;
- Artt. 336-337 c.p., (violenza e resistenza a P.U.) esclusi i casi in cui sono prodotte lesioni
- Art. 341 bis c.p.(oltraggio a P .U.)
- Art. 385 c.p. (evasione)
- Art. 457 c.p. (spendita di moneta falsa ricevuta in buona fede)
- Art. 474 c.p. (introduzione e commercio di prodotti con segni falsi) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie; nonché l'importazione di colli contenenti limitato numero di esemplari
- Art. 477 c.p., con riferimento alle carte d'identità non abilitate all'espatrio o di patenti straniere falsificate in uso ad extracomunitari
- Artt. 527, secondo comma, 528, terzo comma, c.p., (atti e pubblicazioni oscene); esclusi quelli commessi a mezzo mass-media ed internet
- Art. 582 c.p. (lesioni personali con malattia dai 21 ai 40 gg. semplici ovvero aggravate ai sensi dell' art. 585 c.p., co. 2° nn. 1 e 2 commesse con armi non da sparo)



- Art. 588 co. 1 C.P. (in assenza di lesioni e/o morte)
- Art. 610 co. 1 C.P. ;
- Art. 612 co. 2° cp (minaccia aggravata)
- art. 614 co. 1°, 2° e 3° c.p. (violazione di domicilio), limitatamente ai casi a querela di parte (senza violenza e minaccia)
- Art. 624 c.p. limitatamente ai furti punibili a querela di parte;
- Artt. 624 - 625 c.p., consumati e tentati in super o grandi magazzini, anche se con violenza su placche antitaccheggio, con denuncia a piede libero (tutti gli altri furti procedibili d'ufficio e che non abbiano determinato arresti in flagranza saranno assegnati in via automatica-ordinaria);
- Art. 633, co 1° - 639 bis c.p. (occupazione di suolo- acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico), ad eccezione dei casi relativi “a campi – nomadi”, per cui è competente il “Gruppo 2 - Criminalità organizzata e sicurezza urbana” e occupazioni politicamente motivate per cui è competente il “Gruppo 9 - Terrorismo, eversione e reati politicamente motivati”;
- Art. 635 co. 2° c.p. (danneggiamento aggravato e non politicamente motivato)
- Art. 639 comma 2 c.p. (imbrattamento su muri/edifici/monumenti)
- Art. 640, primo comma, c.p. (truffa semplice)
- Art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta)
- Art. 646 c.p. (appropriazione indebita) su beni in leasing/noleggio
- Art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti dell'Autorità)
- Art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale)
- Art. 658 c.p. (procurato allarme presso l'Autorità)
- Art. 659 c.p.(disturbo del riposo e delle occupazioni) ;
- Art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone)
- Art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), ad eccezione delle emissioni di gas, vapori e fumo di cui alla seconda parte dell'articolo 674 cp, attribuiti alla competenza del Settore Reati Ambientali);
- Art. 703 c.p. (spari in luogo pubblico e alte condotte di “accensione”)
- Art. 707 c.p. (possessione chiavi alterate/grimaldelli)
- Art. 712 c.p. (incauto acquisto)
- Art. 718 c.p. (esercizio di gioco d'azzardo)



- Art. 720 c.p. (partecipazione a gioco d'azzardo)

Tutti i reati di competenza del Tribunale Monocratico prima elencati - è bene ribadirlo - prevedono la possibilità di ricorso alla citazione diretta a giudizio ex art. 550 e segg. cpp. . Gli altri, pur di competenza del Tribunale Monocratico, ma che non possono essere oggetto di citazione diretta a giudizio, saranno da assegnare secondo il sistema “automatico-ordinario”, salvo che non rientrino nelle materie di competenza dei Settori specialistici.

E' bene evidenziare, dunque, che il criterio con cui i reati da trattare nella “Sezione affari semplici” sono stati individuati risulta dal combinato disposto dei seguenti parametri:

a) reati di non particolare gravità (in base alla pena edittale); cioè, tutti i reati del Giudice di Pace e di competenza del Tribunale monocratico (dunque, nessun reato di competenza del Tribunale collegiale) che consentano la citazione diretta;

b) reati che, rientrando nelle categorie sub “a”, si prestino (tendenzialmente) alla standardizzazione, sia quanto al capo di imputazione, sia quanto ai motivi per la richiesta di archiviazione, non richiedendo (di regola) particolari indagini . Si tratta di reati, in sostanza, che si prestano ad una decisione (per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione) allo stato degli atti; cioè, sulla base della sola notizia di reato (comunicazione di n.r. della p.g. o denuncia/querela) o di minimi accertamenti successivi.

In caso di connessione con reati di competenza di taluno degli altri Settori specializzati o con reati rientranti nel sistema di assegnazione automatica-ordinaria non vi è effetto attrattivo automatico: sarà valutato, di volta in volta, se sia possibile o opportuna una separazione o se il procedimento per reati “semplici” dovrà essere riunito al procedimento per reati diversi.

Come per ogni altro caso di “conflitto/contrasto”, eventuali difformità di valutazione verranno composte tramite decisione del Procuratore.

In considerazione delle ragioni e degli scopi per cui è stata costituita la Sezione Affari Semplici e delle caratteristiche che i procedimenti devono avere perché siano ad essa utilmente assegnati, saranno possibili eventuali deroghe ai predetti criteri, riassegnando il procedimento in automatico-ordinario o ai Settori specializzati. Tale situazione potrà verificarsi qualora, nel caso di specie, appaiano necessarie o opportune indagini specifiche, incompatibili con la struttura e lo scopo della Sezione, che non è attrezzata per fronteggiarle.

La **Sezione Affari Semplici** viene dunque strutturata come Settore autonomo, coordinato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Marta Agostini.

Si ritiene di dover denominare questo gruppo “Sezione” perché, come di seguito si vedrà, viene



ad inglobare personale amministrativo, di polizia giudiziaria e vice procuratori onorari in numero e per competenze tali da farne una concreta articolazione dell'Ufficio.

La **Sezione Definizione Affari Semplici** è costituita da:

- a) un servizio amministrativo, di cui farà parte personale amministrativo che sarà individuato, anche numericamente, con autonomo provvedimento, nella prospettiva di una riorganizzazione complessiva dei servizi, **diretto da un Funzionario Amministrativo**, che curerà il coordinamento tra i vari uffici, con le Segreterie dei magistrati professionali, riceverà pubblico ed avvocati quando necessario e per problematiche complesse, indirizzandoli agli uffici competenti sulle loro eventuali richieste; curerà i rapporti con i vari uffici della Procura e del Tribunale, verificherà la posta in arrivo e quant'altro necessario per il buon andamento della Sezione sul piano amministrativo;
- b) un servizio di polizia giudiziaria, di cui faranno parte **03 unità** del personale della Sezione di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale): la polizia giudiziaria in questione, valuterà le c.n.r. in arrivo, compilerà la modulistica adatta al tipo di attività da espletare (delega indagini, stralci, unioni procedimenti, trasferimenti ad altri uffici per competenza); su delega del P.M. titolare del procedimento, potrà effettuare interrogatori richiesti dagli indagati dopo l'avviso ex art. 415 bis cpp, nonché esami di persone informate sui fatti, predisposizione di liste testi e di minute di provvedimenti da emettere, sia durante le indagini preliminari (convalide di sequestro, provvedimenti di dissequestro e restituzione) sia a chiusura delle medesime (richieste di archiviazione, di decreto penale, di rinvio a giudizio, decreti di citazione diretta dinanzi al Tribunale Monocratico);
- c) **6 Vice Procuratori Onorari** che provvederanno all'esame dei fascicoli assegnati alla S.A.S. con le stesse competenze della polizia giudiziaria di cui al precedente punto "b", nonché, in particolare, anche in vista della formulazione di richiesta di emissione di decreto penale di condanna ex art. 459 e segg. cpp (ed art. 72 lett. "c" R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) e delle prime valutazioni – da sottoporre al PM titolare – delle istanze eventuali di patteggiamento.

La Sezione Definizione Affari semplici farà, ove possibile, ampio ricorso al rito alternativo della richiesta di decreto penale.

12.2.6- Criteri di assegnazione dei procedimenti di competenza della "Sezione Affari Semplici" (Reati di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale Monocratico che consentono la citazione diretta). Ciò premesso, l'assegnazione dei procedimenti ai magistrati della "Sezione Definizione Affari Semplici" (per reati di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale



Monocratico che consentono la citazione diretta) avviene tramite il seguente meccanismo, in parte informatico ed automatizzato:

- tutte le notizie di reato di competenza della Sezione Affari Semplici pervengono alla relativa segreteria, attraverso l'inoltro della Segreteria del magistrato assegnatario del procedimento. Questi, dopo avere ricevuto il fascicolo dalla Segreteria Iscrizione Notizie di Reato ed averne verificato le condizioni, trasmette il fascicolo alla Sezione Definizione Affari Semplici;
- le N.R. sono sottoposte ad un primo esame, presso gli uffici della Sezione Affari Semplici, ad opera dei sei V.P.O., coadiuvati dalla P.G.: essi valuteranno subito la possibilità di citazione diretta a giudizio o di richiesta di decreto penale o di redazione di richiesta di accertamenti o, ancora, della richiesta di archiviazione, redigendo una scheda di sintesi o proposta di definizione;
- la scheda di sintesi o proposta di definizione così predisposta sarà visionata dal magistrato professionale titolare del procedimento ovvero dal magistrato coordinatore e da costoro deliberata quanto ai provvedimenti terminativi da adottare;
- il Sostituto Procuratore assegnatario del fascicolo ovvero il magistrato coordinatore provvederà a:
 - a) esaminare i procedimenti a loro assegnati secondo il predetto sistema;
 - b) impartire le opportune direttive al personale amministrativo e/o di polizia giudiziaria;
 - c) controllare gli atti redatti dai V.P.O. delegati o dal personale di P.G. (tendenzialmente addetti alla predisposizione dei capi di imputazione nei provvedimenti definitivi), a tale scopo eventualmente interloquendo con i medesimi;
 - d) firmare gli atti preparati dal personale amministrativo e/o dalla polizia giudiziaria in base a direttive specifiche o a linee guida elaborate dal magistrato coordinatore;
 - e) trattare i procedimenti sino alla definizione anche se necessitano di attività integrative (di carattere semplice, come si è detto);
 - f) ricevere i difensori che lo abbiano richiesto.

Considerato l'attuale condizione di criticità dell'Ufficio anche in relazione alle scoperture della pianta organica del Personale amministrativo, si dispone che, nelle more della riorganizzazione dei servizi, gli adempimenti di segreteria relativi ai procedimenti riguardanti gli affari semplici siano evasi dalle Segreterie dei magistrati.

Si rimanda ad ulteriore ed autonomo provvedimento di riorganizzazione complessiva dei servizi, la disciplina degli adempimenti amministrativi a cura della Segreteria della Sezione Affari Semplici.

12.2.7- Il Coordinatore della Sezione Affari Semplici e i suoi compiti.



Alla dott.ssa Marta Agostini, Sostituto Procuratore della Repubblica, è affidato il ruolo di coordinatore della Sezione Definizione Affari Semplici.

Il Coordinatore:

- a) assicura la sua presenza presso la Sezione o la reperibilità;
- b) può assegnarsi i procedimenti di competenza della S.A.S., ove specifiche esigenze lo impongano/consiglino;
- c) controlla che le assegnazioni tra i V.P.O. siano equilibrate;
- e) sovrintende all'attività dei V.P.O.;
- f) risolve i "conflitti/contrast" interni tra i V.P.O. e si rapporta col Procuratore riguardo ai profili di competenza e connessione;
- g) interloquisce col Responsabile Amministrativo preposto alla Sezione; con i Dirigenti delle varie aliquote di polizia giudiziaria; con il rappresentante del gruppo dei V.P.O. per risolvere tutte le tematiche organizzative della Sezione stessa.

Il Coordinatore valuterà le problematiche organizzative della Sezione, anche in relazione ad eventuali novità normative e/o giurisprudenziali, per delineare le linee guida comuni riguardo all'attività della Sezione in questione (standardizzazione dei capi di imputazione; uniformità di indirizzo nella redazione delle richieste di archiviazione; problematiche sulla competenza interna della Procura e con riguardo agli altri Uffici Giudiziari).

12.2.8- Riunioni periodiche. Con cadenza trimestrale il Procuratore della Repubblica e/o il coordinatore organizzeranno almeno una riunione alla quale saranno chiamati a partecipare tutti i Vice Procuratori Onorari, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative¹⁰.

Ogni riunione sarà preceduta dalla previa condivisione di un ordine del giorno (redatto anche in considerazione delle segnalazioni sollevate dai VV.PP.OO.), in modo da consentire non solo una

¹⁰ **Art. 22 d.lgv. 116/2017** : "...omissis...2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un procuratore aggiunto o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate (art. 22 c. 2 d.lgv. 116/2017..omissis....5. La partecipazione alle riunioni periodiche di cui al presente articolo e alle iniziative di formazione e' obbligatoria."



più proficua partecipazione dei Vice Procuratori Onorari, ma anche l'intervento ai lavori dei magistrati professionali interessati alle tematiche da trattare.

La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria e la mancata partecipazione senza giustificato motivo è valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.

12.2.9- Indennità spettante. Si rinvia ad autonomo e separato provvedimento.

13.- Le priorità.

13.1- Arretrato. L'avvio della nuova fase organizzativa richiede la definizione dell'arretrato esistente. E' perciò importante affrontare con incisività la definizione dei procedimenti arretrati, di più vecchia datazione, sulla base di un piano temporale concordato con i Sostituti.

13.2- Criteri. In aggiunta a quanto stabilito in tema di definizione dei procedimenti arretrati, si dispone che i fascicoli per i quali, in sede di esame preliminare e di qualificazione giuridica dei fatti, viene segnalata l'urgenza, con le parole URGE o VI E' RICHIESTA, siano esaminati immediatamente dai Sostituti e trattati celermente. In questa prospettiva, per i procedimenti già assegnati, si indicano altresì i seguenti criteri di priorità:

- a) procedimenti a carico di detenuti;
- b) procedimenti per omicidi dolosi e colposi e comunque per fatti lesivi dell'integrità fisica delle persone, con particolare attenzione al Settore delle c.d. Fasce Deboli;
- c) procedimenti in materia di ambiente e di edilizia;
- d) procedimenti in materia antiinfortunistica;
- e) procedimenti in materia di violenza sessuale;
- f) procedimenti dove è contestato l'art. 416 c.p.;
- g) procedimenti in materia di reati contra la p.a.

14.- La centralizzazione dei Servizi di intercettazione: l'istituzione del C.I.T.



In esecuzione alle circolari in materia è stato costituito l'ufficio **C.I.T.** (*Centro Intercettazioni Telefoniche*) che entrerà pienamente in vigore a seguito della riorganizzazione dei servizi amministrativi dell'Ufficio.

La connettività all'interno di una sala CIT, rappresentata dalla pluralità di flussi primari Isdn, linee Adsl, linee telefoniche, è il cuore del Centro attraverso cui tutte le informazioni inerenti alle attività di captazione, complessivamente intese (telefoniche, ambientali, telematiche), giungono ai sistemi informatici che le rendono intelleggibili attraverso opportuni *softwares* di decodifica dei protocolli di trasmissione. Le conversazioni ed i dati telematici così intercettati sono, quindi, fruibili dall'Autorità Giudiziaria che, attraverso la Polizia Giudiziaria delegata, svolge tutte le operazioni di registrazione, ascolto, trascrizione, verbalizzazione delle intercettazioni nelle proprie sale d'ascolto.

Attraverso tale modulo organizzativo, si esplica tutto il ciclo tecnico-amministrativo di esecuzione delle operazioni d'intercettazione: dalla fase tecnica iniziale di "allaccio" dell'attivazione, sino a quella della gestione "amministrativa" della spesa a fini di giustizia e della conseguente liquidazione.

L'ufficio si è adeguato a tutte le misure dettate dai provvedimenti del 18 Luglio 2013, 26 giugno 2014 e 25 giugno 2015 dal Garante per la protezione dei dati personali in tema di misure di sicurezza nel trattamento dei dati sensibili.

Nonostante le difficoltà operative, principalmente dovute all'assenza di spazi sufficienti, sono state realizzate tutte le misure di sicurezza, fisiche ed informatiche, sia in sede locale, sia in remoto da parte delle forze dell'ordine operanti sul territorio.

In più occasioni, è stata reiterata, invano, la richiesta di locali idonei per la realizzazione delle sale di ascolto, in ottemperanza al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, per l'attuazione della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni in esecuzione dell'art 1, commi 82, 83 e 84, lett.a), b), c), d) ed e) della legge n.ro legge 103/2017.

Pertanto, l'ufficio si vedrà costretto ad allestire una postazione nell'ambito dell'unica sala intercettazioni a disposizione, come da nota trasmessa al Ministero della Giustizia.

15.- Gli obiettivi.

La Procura della Repubblica di Lamezia Terme si è prefissata una serie di obiettivi da realizzare nel periodo a medio e lungo termine, al fine di uniformarsi a determinati *standard*, richiesti dalla Pubblica Amministrazione, di efficienza, efficacia e responsabilità.



Per il raggiungimento di questo scopo si rivela imprescindibile la disponibilità di risorse, tanto a livello economico, quanto umano; qualora queste dovessero mancare, l'impegno della Procura sarà principalmente rivolto al mantenimento dell'attuale livello di *performance*, al fine di non abbassare la qualità del servizio offerto.

E' piuttosto evidente che le gravi carenze di organico che attualmente si registrano per i magistrati ed il personale amministrativo, oltre a rappresentare una obiettiva e grave criticità, minano fortemente la funzionalità dell'Ufficio, la cui efficienza e piena operatività è assicurata attraverso il grande sacrificio e spirito di abnegazione dei pochi magistrati e del personale amministrativo.

Migliorare l'efficienza operativa, l'efficacia delle prestazioni, l'organizzazione attraverso l'utilizzo capillare di nuove tecnologie, rappresentano i *target* strettamente connessi al piano della *performance*.

Tali obiettivi possono essere raggiunti con:

- La modernizzazione dell'organizzazione, privilegiando le tecniche informatiche. La riorganizzazione dei servizi attraverso l'istituzione di segreterie centralizzate al fine di velocizzare i processi di definizione dei procedimenti, sgravando le segreterie penali dei magistrati: in particolare, l'istituzione dell'ufficio 415-bis CPP, direttamente correlato all'avvio della digitalizzazione degli atti penali (progetto TIAP), nonché del Servizio Dibattimento;
- La creazione di un rapporto più immediato ed agevole con gli utenti mediante l'aggiornamento continuo del sito *web*;
- La prosecuzione e il continuo monitoraggio dei servizi;
- L'accelerazione dei tempi di definizione dei procedimenti più semplici, che non prevedono alcuna attività di indagine dopo la comunicazione della notizia di reato, operando anche mediante l'istituto dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto, in attuazione al D.lgs 16 marzo 2015, n 28 e l'istituzione della Sezione Definizione Affari Semplici (D.A.S.);
- L'eliminazione dell'arretrato o, quantomeno, il suo contenimento in limiti fisiologici;
- La riduzione dei tempi di definizione e le pendenze dei fascicoli penali: l'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di ridurre la pendenza dei procedimenti; nell'anno in corso, l'ufficio si prefigge l'obiettivo fondamentale di una celere eliminazione dei fascicoli con richiesta di archiviazione e dei fascicoli con citazione diretta, anche tramite applicazione di personale a tempo determinato -in ipotesi di attivazione dei progetti ministeriali di lavoratori in mobilità in deroga-; a tal proposito, si evidenzia che l'ufficio ha avviato per il 2015 dei progetti regionali inserendo 25 lavoratori nelle Segreterie e nell'archivio.



- Il miglioramento dell'impiego della Sezione di polizia giudiziaria tramite protocolli investigativi concordati e maggiore sinergia con gli uffici del P.M; a tal proposito, si fa presente che è stato redatto un protocollo d'intesa (con l'ArpaCal e tutti gli operatori operanti nel settore), avente ad oggetto la nuova normativa in materia di ambiente, con espressa indicazione di un magistrato referente del Settore (dott.ssa Giulia Maria Scavello).
- L'iscrizione delle nuove notizie di reato contestualmente all'arrivo delle stesse in Procura o comunque in tempi contenuti: giusta ordine di servizio n 1281/17 del 22/05/2017, si è provveduto ad avviare la trasmissione delle notizie di reato in via telematica, tramite il portale NDR, prassi oramai definitiva dall'01/09/2017.
- Riduzione delle spese per le intercettazioni attraverso un attento monitoraggio dei prezzi; a tal fine, è stata avviata un'indagine di mercato al fine di monitorare le offerte migliori con riferimento alle intercettazioni ambientali digitali, GPS e apparati di videosorveglianza.
- Implementazione dell'utilizzo delle notifiche telematiche a persona diversa dall'imputato, secondo le disposizioni di legge e le direttive ministeriali in materia; la Procura della Repubblica di Lamezia Terme, a tal proposito, è stata inserita nel piano straordinario per la digitalizzazione della Giustizia (vedi nota Ministero della Giustizia n.ro 28007 del 21/10/2011) ed attualmente effettua le notifiche telematiche solo in via informatica; in ogni segreteria sono stati apposti scanner e p.c adeguati alla realizzazione di tale progetto per l'informatizzazione degli uffici; l'Ufficio, per il 2017, si attiverà al fine di ottenere il rilascio di nuove caselle Pec e nuovi scanner essendo quelli esistenti insufficienti;
- Adeguamento a tutte le misure di sicurezza (sia fisiche che informatiche) dell'attività di intercettazione di comunicazioni e/o di conversazioni telefoniche, tra presenti e telematiche, secondo la direttiva del Garante per la protezione dei dati personali del 18/07/2013; a tal proposito, sono state trasmesse apposite richieste agli organismi territoriali di polizia giudiziaria volte all'adeguamento dell'attività di ascolto remotizzato.

§§§

16.- Ogni altra disposizione interna precedente, incompatibile con il presente documento, deve intendersi implicitamente abrogata.

Si provvede a dare esecuzione al presente progetto con apposito ed autonomo decreto, previa trasmissione in copia ai Magistrati dell'Ufficio, decorso il termine di rito per eventuali osservazioni.



Il presente progetto organizzativo viene inoltre trasmesso ai Vice Procuratori Onorari, ai Direttori, ai Funzionari ed al Personale amministrativo, nonché ai Responsabili delle Aliquote Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato della Sezione di Polizia giudiziaria.

Si invii in copia a:

- Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Catanzaro, per l'inoltro, con il suo parere, al Consiglio superiore della magistratura;
- Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro;
- Presidente del Tribunale di Lamezia Terme.

Si inserisca nel sito *Web* dell'Ufficio.

Lamezia Terme, 30 giugno 2018



**Il Procuratore della Repubblica
Salvatore M. Curcio**



INDICE

Paragrafo	Titolo	Pagina
	Premessa	1
1	Le fonti normative	3
2	La situazione attuale dell'Ufficio di Procura	4
2.1	Il carico di lavoro	5
2.2	La pianta organica dei magistrati	10
2.3	La pianta organica del personale amministrativo	11
3	Le finalità perseguite	12
4	Parte organizzativa	13
5	Il Procuratore della Repubblica	14
5.1	Responsabilità	14
5.2	Rappresentanza	14
5.3	Turno posta ed iscrizione delle notizie di reato	15
5.4	Riserva di assegnazione	15
5.5	Coassegnazione	15
5.6	Assegnazione di procedimenti ex art. 11 c.p.p. o di competenza di altra A.G.	16
5.7	Anonimi (mod. 46)	16
5.8	Fatti non costituenti reato (mod. 45)	16
5.9	Esecuzione penale	16
5.10	Apostille e legalizzazioni	17
5.11	Commissioni rogatorie internazionali passive	17
5.12	Affari civili. Rapporti con la Procura della Repubblica ed il Tribunale per i Minorenni	17
5.13	Le istanze di sospensione dei termini di cui all'art. 20, co. 7[^], Legge 23 febbraio 1999, n. 44	18
5.14	L'assenso ai sensi dell'art. 3 D. Lv. 106/2006	18
5.15	Il "Visto"	19
5.16	Spese di particolare impegno finanziario: autorizzazione	19
5.17	Verifica periodica dei carichi di lavoro	20
6	I Sostituti Procuratore della Repubblica e l'assegnazione degli Affari Penali	20
6.1	Le assegnazioni dei procedimenti per reati ricompresi nelle materie specialistiche	23
6.2	Materia generica ad assegnazione automatica	23
6.3	Le misure di prevenzione	24
6.4	Assegnazioni in deroga	25
6.4.1	Assegnazione per connessione e precedente	25
6.4.2	Assegnazione per stralcio	26
6.4.3	Assegnazione ai magistrati di turno esterno	26
6.4.4	Criteri di riassegnazione dei procedimenti in carico ai magistrati trasferiti ad altro ufficio	26



6.4.5	Assegnazione delle istanze di sospensione dei termini prevista all'art. 20, co. 7 [^] , Legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modif. dall'art. 2, primo comma lett. -d- n. (1), Legge 27 gennaio 2012, n. 3	27
7	Revoca, rinuncia, avocazione	27
7.1	Rinuncia all'assegnazione	27
7.2	Avocazione con specifico riguardo alla previsione dell'art. 407 comma 3-bis c.p.p.: la risoluzione del C.S.M. prot. P 8767/2018 del 18.5.2018	28
8	Durata del turno esterno e modalità di effettuazione (modifiche al piano organizzativo dell'ufficio del 02/02/2017 prot n 299/17 approvate dal CSM, pratica n 188/OP 2017)	29
8.1	Attività della reperibilità d'urgenza	30
8.2	Criteri di individuazione del magistrato di turno esterno	33
9	Le udienze penali, le impugnazioni ed il controllo sull'esito processuale delle indagini	35
10	Supplenze interne, sostituzioni ed astensioni	37
11	Le misure organizzative per garantire il recupero delle energie lavorative	38
12	L'Ufficio di collaborazione con il Procuratore della Repubblica. L'articolazione della Sezione <i>Definizione Affari Semplici (D.A.S.)</i>	40
12.1	L'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica	45
12.2	Criteri generali per la collaborazione dei VPO	47
12.2.1	Attività dei VPO di ausilio alle funzioni svolte dai magistrati professionali e attività delegabile	48
12.2.2	Collaborazione nella materia della giurisdizione civile e volontaria	50
12.2.3	Attività relativa ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace iscritti a mod. 21-bis	51
12.2.4	Consenso alla definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p.	53
12.2.5	La Sezione Definizione Affari Semplici (D.A.S.)	53
12.2.6	Criteri di assegnazione dei procedimenti di competenza della "Sezione Affari Semplici"	60
12.2.7	Il Coordinatore della Sezione Affari Semplici e i suoi compiti	61
12.2.8	Riunioni periodiche	62
12.2.9	Indennità spettante. Rinvio	63
13	Le priorità	63
13.1	Arretrato	63
13.2	Criteri	63
14	La centralizzazione dei Servizi di intercettazione: l'istituzione del C.I.T.	63
15	Gli obiettivi	64
16	Disposizioni finali	66